



COMUNE DI MOTTOLA

COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Piano Regolatore Generale Comunale
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 483 del 31 marzo 2005

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 - L.R. 11/2017 e s.m.i. - deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554 - deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648 - deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2017, n. 2250

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2025

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2026

Responsabile V Settore – Gestione del Territorio

Arch. Nicola D'AURIA

Sindaco

Assessore Urbanistica Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Avv. Giovanni Piero BARULLI

Ing. Giuseppe SCRIBONI



INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

- 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- 3 – RINVII A NORME VIGENTI
- 4 – RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.), SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 1 – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.)

1.1 – Composizione e compiti dello Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.)

1.2 – Modalità di gestione dello Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.)

Articolo 2 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

2.1 – Modalità di coordinamento tra Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) e Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

Articolo 3 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.)

Articolo 4 – COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) – COMMISSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

4.1 – Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.)

4.2 – Commissione Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

CAPO II

ALTRE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 5 – AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI E PRESENTATI

Articolo 6 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)



Articolo 7 – PROROGA, RINNOVO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

Articolo 8 – SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

Articolo 9 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

9.1 – Definizioni

9.2 – Titolo abilitativo edilizio gratuito

9.3 – Titolo abilitativo edilizio per edifici non residenziali

9.4 – Attuazione diretta delle opere di urbanizzazione

Articolo 10 – PARERI PREVENTIVI

Articolo 11 – ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA

Articolo 12 – MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

Articolo 13 – COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA

Articolo 14 - MODALITÀ DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 15 – INIZIO DEI LAVORI E FORMALITÀ DA ESPERIRE

Articolo 16 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Articolo 17 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 18 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE REALTIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI, ECC.

CAPO II

NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 19 – PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 20 – PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

Articolo 21 – CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE

21.1 - Conduzione del cantiere

21.2 - Recinzioni provvisorie

Articolo 22 – CARTELLI DI CANTIERE

Articolo 23 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI



23.1 - Scavi

23.2 - Demolizioni

23.3 - Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti

Articolo 24 – MISURE DI CANTIERE ED EVENTUALI TOLLERANZE

Articolo 25 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Articolo 26 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTO DI ORDINI BELLICI

26.1 - Ritrovamenti archeologici

26.2 - Interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Articolo 27 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I

DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 28 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

Articolo 29 – REQUISITI PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL CONFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMI ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

Articolo 30 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITA' PROGETTUALE

Articolo 31 – INCENTIVI (RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITA', DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITA' COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

31.1 – Edilizia Sostenibile

31.2 – Criteri di sostenibilità applicati alla scala urbana

Articolo 32 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

Articolo 33 – SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

33.1 - Classificazione dei locali di abitazione

33.2 - Caratteristiche dei locali di abitazione

33.2.1 - Edifici urbani - Dimensione e dotazione minima degli alloggi



33.2.2 - Edifici esistenti nei nuclei antichi

33.2.3 - Caratteristiche dei vani di servizio

33.4 - Accessibilità degli edifici e Barriere architettoniche

33.5 - Areazione ed illuminazione dei locali

33.6 - Apparecchi a combustione, ventilazione dei locali e smaltimento dei fumi e dei vapori

33.7 - Sotterranei, seminterrati, e sottotetti

33.8 - Box-auto ed autorimesse

33.9 – Soppalco

33.10 - Locali Tecnici

33.11 - Locali di alloggi collettivi

33.12 - Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali e edifici industriali e a destinazione speciale

33.13 - Depositi e magazzini

33.14 - Edifici Rurali

33.14.1 - Locali di abitazione nelle case rurali e caratteristiche dei servizi igienici

33.14.2 - Edifici per il ricovero degli animali - Letamai e serre di coltura

Articolo 34 – DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (cosiddette “LINEE VITA”)

Articolo 35 – PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 36 – STRADE

Articolo 37 – PORTICI

Articolo 38 – PISTE CICLABILI

Articolo 39 – AREE PER PARCHEGGIO

Articolo 40 – PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

Articolo 41 – PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

Articolo 42 – PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE

Articolo 43 – CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

Articolo 44 – SERVITU’ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 45 – RECINZIONI

Articolo 46 – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO III

TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE



Articolo 47 – AREE VERDI

Articolo 48 – PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

Articolo 49 – ORTI URBANI

Articolo 50 – PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

Articolo 51 – TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITA' DOLCE

Articolo 52 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

CAPO IV

INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 53 – APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Articolo 54 – DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Articolo 55 – SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 56 – DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 57 – DISTRIBUZIONE DEL GAS

Articolo 58 – INFRASTRUTTURE ELETTRICHE EPR RICARICHE VEICOLI

Articolo 59 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ADEGUAMENTO PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI (FIBRA OTTICA)

59.1 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

59.2 - Adeguamento per l'infrastrutturazione digitale degli edifici (fibra ottica)

Articolo 60 – IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

CAPO V

RECUPERO URBANO, QUALITA' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 61 – PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

Articolo 62 – FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

62.1 – Decoro delle facciate

62.2 - Intonacatura e tinteggiatura degli edifici

62.3 - Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi

Articolo 63 – ELEMENTI AGGETTANTI DALLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

63.1 – Sporgenze, serramenti e insegne

63.2 – Pensiline, balconi, aggetti e chiusure stabili

63.3 – Parapetti



Articolo 64 – ALLINEAMENTI

Articolo 65 – PIANO PER IL COLORE - PRESCRIZIONI PER IL COLORE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI

65.1 - Piano per il colore

65.2 – Prescrizioni per il colore dei fronti degli edifici

Articolo 66 – COPERTURE DEGLI EDIFICI

Articolo 67 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 68 – GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

Articolo 69 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ED ALTRI IMPIANTI TECNICI

69.1 – Antenne

69.2 – Impianti di condizionamento

69.3 – Altri impianti tecnici

Articolo 70 – SERRAMENTI DEGLI EDIFICI

Articolo 71 – INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE E TARGHE

Articolo 72 – CARTELLONI PUBBLICITARI

Articolo 73 – MURI DI CINTA

Articolo 74 – BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI

Articolo 75 – CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

Articolo 76 – PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

CAPO VI

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 77 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Articolo 78 – SERRE BIOCLIMATICHE

78.1 - Serre solari

78.2 - Modalità di presentazione delle richieste

78.3 - Documentazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

78.4 - Varianti

78.5 - Sanzioni

Articolo 79 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

Articolo 80 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

80.1 – Coperture, canali di gronda e pluviali

Articolo 81 – STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

81.1 – Strade e passaggi privati



81.2 – Cortili e spazi interni agli edifici

Articolo 82 – CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

Articolo 83 – INTERCAPEDINE E GRIGLIE DI AERAZIONE

Articolo 84 – RECINZIONI

Articolo 85 – MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

Articolo 86 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DIPERTINENZA

Articolo 87 – PISCINE

Articolo 88 – ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI ED ATTIVITA'

88.1 - Strutture precarie

88.1.1 - Strutture precarie a destinazione privata

88.1.1.1 - Arredo da giardino

88.1.1.2 - Barbecue o caminetti

88.1.1.3 - Gazebo e pergolati

88.1.1.4 - Pensiline

88.1.1.5 - Mini costruzioni prefabbricate in legno

88.1.1.6 - Tettoie

88.1.1.7 - Tende solari retraibili o tetterie a sbalzo

88.1.1.8 - Pavimentazione in masselli autobloccanti

88.1.1.9 - Roulotte o camper non movibili

88.1.2 - Strutture precarie a destinazione pubblico/commerciali/ricreative

88.1.1.1 - Dehors

88.1.1.2 - Chioschi

88.1.1.3 - Edicole

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 89 – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori

Articolo 90 – Inottemperanze e sanzioni

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 91 – Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio - Varianti

91.1 - Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio

91.2 - Varianti

Articolo 92 – Disposizioni Transitorie



COMUNE DI MOTTOLA

ALLEGATI

ALLEGATO A – “QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI”;

ALLEGATO B – “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA”;

ALLEGATO C – “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA”;



PREMESSA

Il presente **Regolamento Edilizio** è stato redatto secondo lo schema approvato Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con deliberazione della Giunta Regionale (D.R.G.) n. 554 del 11 aprile 2017 *“Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), di cui all’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale”* nonché della deliberazione di Giunta Regionale (D.R.G.) n.2250 del 21 dicembre 2017 *“Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo”*.

Detto schema, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 del 06 giugno 2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, ha stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.

Esso si articola in due parti:

- a) nella **Prima Parte**, denominata *“Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”* è richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- b) nella **Seconda Parte**, denominata *“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”* è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B, e C della D.G.R. n.554/2017, aggiornati dalla D.G.R. n.2250 del 21 dicembre 2017 come di seguito specificati:

- **ALLEGATO A:** *“Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative”;*
- **ALLEGATO B:** *“Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”;*
- **ALLEGATO C:** *“Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”;*

Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale operando direttamente, non necessita di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a. le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b. le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;



- c. il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d. la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e. i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1 ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - e.6. ai siti contaminati;
- f. la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g. le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tip (R.E.T.) o, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*";



f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quali valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;

g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030;

h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.



PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Le norme del presente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche per persone diversamente abili. Le predette norme tendono inoltre a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo, al contempo, obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti inerenti gli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il R.E.C., unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), e agli altri regolamenti comunali, definisce:

- a. i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- b. i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- c. le condizioni e i regimi vincolistici che interessano le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- d. le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale, le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- e. le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- f. le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- g. i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

3 – RINVII A NORME VIGENTI

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le materie innanzi elencate, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco di emanazione statale, contenute nell'**ALLEGATO B** (*"Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e*



sull'attività edilizia"), e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in **ALLEGATO C ("Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia"):**

- a. definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b. procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c. modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- d. i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - d.3. servitù militari;
 - d.4. accessi stradali;
 - d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - d.6. siti contaminati;
- e. discipline relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- f. discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in **ALLEGATO A ("Quadri delle definizioni uniformi")**.

4 – RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A facente parte della delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2250 del 21 dicembre 2017 *"Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo"*, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 176 del 16 febbraio 2015.



PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.), SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 1

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.)

Lo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.), è disciplinato ai sensi dell'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 del 6 giugno 2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* s.m.i..

L'attuazione del S.U.E. telematico è stata resa operativa a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta Comunale (D.G.C.) n. 124 del 19 luglio 2018.

1.1 – Composizione e compiti dello Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.)

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta.

In particolare tale ufficio provvede:

- a. alla ricezione delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio attività, della dichiarazione di inizio e fine lavori, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), dei progetti approvati dal Soprintendente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 4, del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* del 22 gennaio 2004, nonché al rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- b. all'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* del 7 agosto 1990;
- c. al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico - ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- d. alla cura dei rapporti tra il Comune, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia.



Esso inoltre, nell'ambito dei rapporti con le altre amministrazioni in ordine ai provvedimenti edilizi, acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

- e. il parere dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione, così come previsto dal comma 1-bis dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.;
- f. il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competente nel caso di realizzazione di edifici produttivi;
- g. il parere dei Vigili del Fuoco (V.V.F.), ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- h. i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ove previsti.

Il S.U.E. cura altresì le incombenze necessarie per l'acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, ad eccezione dell'Autorizzazione Paesaggistica, qualora non di competenza comunale. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

- i. gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i.;
- j. il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
- k. gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- l. il nulla-osta dell'autorità competente in tema di aree naturali protette.

1.2 – Modalità di gestione dello Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.)

Il S.U.E., in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., deve essere dotato di uno sportello telematico di gestione delle pratiche edilizie integrato con un WebGis che ne consenta una gestione completa ed efficace, tesa alla completa dematerializzazione delle stesse. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità deve essere garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo 2

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Il Comune di Mottola ha istituito, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 448 *“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne, ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* del 20 ottobre 1998 e del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n.160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto –legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008”* del 07 settembre 2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) tramite delibera di Giunta Comunale (D.G.C.) n. 155 del 03/11/2017.



Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, fanno riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i..

Il S.U.A.P., come disciplinato dal D.P.R. n. 160/2010, assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Tutte le comunicazioni con il S.U.A.P. devono avvenire esclusivamente per via telematica tramite l'apposito portale e l'utilizzo della firma digitale.

Il S.U.A.P. fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale, www.comune.mottola.ta.it.

2.1 – Modalità di coordinamento tra Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) e Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

Il S.U.A.P. coordina il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento delle attività produttive.

Nello specifico, il S.U.A.P. si avvale del S.U.E., competente per gli atti endoprocedimentali in materia edilizia, nonché della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) e/o di altri Servizi e/o Enti, per l'acquisizione di relativi pareri e/o atti endoprocedimentali di competenza.

I suddetti atti e pareri vengono trasmessi al S.U.A.P. dal S.U.E. e dai sopraelencati Settori/Enti, con la massima celerità possibile e comunque nel rispetto dei termini di Legge.

Il S.U.E. si avvale dell'apposita sezione del S.U.A.P. per la presentazione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo 3

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.)

Il comune di Mottola con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2002 ha abrogato la Commissione edilizia comunale (C.E.C.).

Articolo 4

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) - COMMISSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

4.1 – Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.)

La Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), come disciplinata dall'articolo 148 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" del 22



gennaio 2004 svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con riferimento alle competenze delegate al Comune in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale (L.R.) n.20 del 7 ottobre 2009 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"* s.m.i. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 13 febbraio 2017, n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*.

Con la Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"* e s.m.i. è stato inoltre disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004. Inoltre, sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

Il Comune di Mottola ha prodotto i seguenti atti deliberativi:

- a. delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2010 relativa all'approvazione del Regolamento comunale per il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio (C.L.P.) unitamente alla istituzione della commissione medesima;
- b. delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16 febbraio 2011 ha definitivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio costituita da tre componenti nominati a seguito di selezione pubblica;

A seguito dei predetti atti, la Regione Puglia, tramite delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 242 del 22 febbraio 2011 ha attribuito al Comune di Mottola la delega di cui alla L.R. n. 20/2009 per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

4.2 – Commissione Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Al fine di espletare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di verifica di assoggettabilità a V.A.S., in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo II della Parte Prima del Decreto Legislativo (D.Lgs) n.152 *"Norme in materia ambientale"* del 03 aprile 2006, della Legge Regionale n. 44 *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* del 14 dicembre 2012, del Regolamento Regionale n. 18 *"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"* del 09 ottobre 2013 e dalla Legge Regionale n. 4 *"Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)"* del 12 febbraio 2014 , il Comune di Mottola ha provveduto, tramite delibera di Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 102 del 23 luglio 2015, alla individuazione dell'Autorità Competente con conseguente separazione della stessa dall'Autorità Procedente.



L'Autorità Procedente in materia di V.A.S. è incardinata nel 5° Settore – Gestione del Territorio, del Comune di Mottola, mentre l'Autorità Competente in materia di V.A.S. è stata incardinata nel 4° Settore – Lavori Pubblici.

Si è provveduto inoltre, tramite delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29 febbraio 2016 all'approvazione del "*Regolamento per l'esercizio della competenza in materia di V.A.S.*". Esso definisce le modalità operative secondo cui, per i piani e/o progetti, debbano espletarsi, secondo le norme vigenti, le procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ed eventuale successiva procedura V.A.S..

CAPO II

ALTRE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 5

AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI E PRESENTATI

Ai fini dell'adozione d'ufficio di provvedimenti di autotutela per titoli rilasciati e presentati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" del 07 agosto 1990.

Articolo 6

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Le norme che disciplinano la Certificazione delle Destinazioni Urbanistiche dei Suoli (C.D.U.) sono contenute all'art. 30, commi 3 – 4 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" del 06 giugno 2001 s.m.i..

La richiesta del Certificato di destinazione urbanistica, deve essere indirizzata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.). Essa può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie. Essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

La documentazione a corredo della domanda deve essere completa in ogni riferimento atto ad individuare e descrivere gli immobili per i quali è chiesta certificazione.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Dirigente o Responsabile del Settore entro il termine previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. (perentorio di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda). Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il certificato specifica:

- a. le norme dello strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
- b. la zona omogenea, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;



- c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f. i regimi vincolistici e di tutela, di qualunque natura essi siano, incidenti sull'immobile.

Articolo 7

PROROGA, RINNOVO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplinava la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del D.P.R n. 380/2001 s.m.i., in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- a. Inizio lavori: entro 1 (uno) anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- b. Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziativa dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive merse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Articolo 8

SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di Legge:

- a. la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;
- b. l'assenza di umidità nelle murature; la presenza di impianto smaltimento reflui;
- c. la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.

Si definisce inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per la quale venga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di agibilità o depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i., il Dirigente o Responsabile di Settore, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.



Nel caso invece di situazioni straordinarie, contingenti e urgenti, si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto (R.D.) n. 1265 "*Testo unico delle leggi sanitarie*" del 27 luglio 1934 e dell'art. 50 del Decreto Legislativo (D. Lgs) n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" del 18 agosto 2000.

Resta valido tutto quanto previsto dall'art.90 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica vigente, che qui si riporta integralmente.

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso; quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale insufficienti ovvero inferiori del 30% minimo di quelli previsti dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica vigente.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione previo accertamento tecnico e nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'ASL (SISPE, SPESAL) può dichiarare inabitabile un alloggio o locali di lavoro o parte di esso per motivi di igiene.

I motivi di igiene che determinano la situazione di inagibilità sono, in particolare, i seguenti:

- a) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- c) insufficienti requisiti di superficie e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentari;
- d) mancanza o deficienza grave dei requisiti di aeroilluminazione ovvero inferiori al 70% di quelli previsti;
- e) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;
- f) grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.

Un alloggio dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

Articolo 9

CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

9.1 Definizioni

Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*" del 06 giugno 2001 s.m.i. è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dall'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i..

A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell'assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno



COMUNE DI MOTTOLA

applicare le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinata all'effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore del Comune di Mottola di importo pari alla somma delle tre rate dovute maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. Tale garanzia può essere prestata, nei confronti degli Enti pubblici, da:

- a. Istituti di credito con Sede nel territorio della Comunità Europea;
- b. Compagnie Assicuratrici con Sede nel territorio della Comunità Europea;
- c. Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" del 01 settembre 1993.

La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:

- a. esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.;
- b. essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili;
- c. essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Mottola;
- d. essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Mottola;
- e. essere del tipo "a prima richiesta" del Comune di Mottola, ossia la rata scaduta dovrà essere escutibile entro 30 (trenta) giorni mediante semplice richiesta scritta da parte del Comune di Mottola.

In caso contrario saranno attivate le procedure coattive di riscossione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di pagamento da parte del garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma restando la validità della garanzia fino a svincolo o liberatoria da parte del Comune di Mottola.

È consentita la rateizzazione del contributo relativo al costo di costruzione, secondo le stesse modalità stabilite per gli oneri di urbanizzazione e sopra riportate.

In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.

9.2 Titolo abilitativo edilizio gratuito

A norma dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i il titolo abilitativo edilizio è gratuito per i seguenti interventi:

- a. per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, ai sensi delle norme regionali;
- b. per gli interventi di ristrutturazione, purché non comportino aumento della superficie di piano e/o mutamento della destinazione d'uso e purché il concessionario si impegni, mediante convenzione od atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con l'Autorità Comunale, oltre a concorrere negli oneri di urbanizzazione;



- c. per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici unifamiliari;
- d. per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, ancorché comportino l'aggiunta di volumi tecnici in cui installare gli impianti tecnologici;
- e. per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- f. per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- g. il titolo abilitativo edilizio è altresì gratuito per gli interventi minori che la richiedono.

Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso delle opere realizzate con titolo abilitativo edilizio gratuito venga mutata, il concessionario è tenuto a pagare il contributo di titolo abilitativo edilizio nella misura massima dovuta per la nuova destinazione, al momento della convenzione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Autorità Comunale.

Il concessionario non è tenuto al pagamento del costo di costruzione nel caso di edilizia convenzionata secondo l'art. 17-18 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. e nel caso di interventi riguardanti immobili dello Stato.

Il titolo edilizio abilitativo è gratuito per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.. È inoltre gratuito per:

- h. le opere costituenti:
 - o pertinenze, ad esclusione di piscine e aggetti con profondità superiore a m 1,50,
 - o od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- i. le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- j. le opere di demolizione, i rinterrì e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
- k. tutti gli interventi minori che la richiedano.

9.3 Titolo abilitativo edilizio per edifici non residenziali

Il titolo abilitativo edilizio relativo a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali o artigianali (per la trasformazione dei beni e la prestazione di servizi) è soggetto al pagamento di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche siano alterate dall'intervento.

L'incidenza di tali opere viene deliberata dal C.C. in base ai parametri definiti dalla regione, secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i..

Il titolo abilitativo edilizio relativo a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali è soggetto al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione in relazione ai diversi tipi di attività disciplinati da apposita delibera di Consiglio Comunale.

Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso dei fabbricati venga mutata, il concessionario deve pagare il contributo di costruzione nella misura massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Autorità Comunale.



9.4 Attuazione diretta delle opere urbanizzative

Nel caso in cui il titolare del permesso di costruire abbia chiesto di potere realizzare direttamente gli allacciamenti e/o le opere di urbanizzazione non previste nella programmazione comunale delle OO.PP., egli deve confermare tale disponibilità con specifico atto d'obbligo.

In tal caso il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere; l'Autorità Comunale si pronunzia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed avere accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali di attuazione diretta.

In caso di assenso l'Autorità Comunale fissa i modi ed il tempo di realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonché l'entità del contributo di costruzione residuo, dedotto l'ammontare delle opere che verranno eseguite direttamente dal titolare del permesso di costruire.

Articolo 10

PARERI PREVENTIVI

Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale.

Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.

Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio.

Resta inteso che, ai sensi del D.Lgs. 222/2016 e ss.mm.ii., che ha modificato tra l'altro gli artt. 5 e 20 del T.U.E., la valutazione, in ordine ai presupposti e requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore, spetta al singolo professionista incaricato in autonomia professionale e con relativa assunzione di responsabilità, mediante autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni e, pertanto, non risulta necessaria l'acquisizione del parere vincolante ASL.

Articolo 11

ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:

- a. le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità;



- b. le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza.

Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall'inizio delle opere, deve essere data comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, la natura e l'entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente.

In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.

Articolo 12

MODALITA' E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

Le funzioni di informazione sono attribuite allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) che si raccorda con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" del 07 settembre 2010 e s.m.i..

Ai sensi della Legge n, 33/2013, verranno pubblicizzati tramite un portale:

- a. le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
- b. le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale;
- c. il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica;
- d. i titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria;
- e. le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

- f. i Permessi di Costruire (P.diC.) rilasciati, con specificazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- g. all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle determinazioni dirigenziali relative alle autorizzazioni paesaggistiche ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciate.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo" del 07 agosto 1990 al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" del 12 aprile 2006 e al Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di



COMUNE DI MOTTOLA

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento del Comune di Mottola "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14 luglio 2008.

Articolo 13

COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di appositi questionari da compilare in forma anonima (*customer satisfacicion*).

Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tale procedimento è in linea con il contenuto dell'art 1 della l.r. n. 28/2017, "Legge sulla partecipazione", teso a garantire una partecipazione piena e consapevole (art. 1 della Costituzione) secondo un modello di "città partecipate"(art. 118 della Costituzione).

Per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso adeguate forme di partecipazione civica tese a garantire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali (cfr. art. 2, co. 1, lett. a) e c) della L.R. 20/2001).

Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc.. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare.

L'attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall'Organo politico e gestionale competente sul progetto.



COMUNE DI MOTTOLA

Al termine della realizzazione dell'opera il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.

Articolo 14

MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO

Fermo restando la definizione riportata all'art. 3, comma 1, lett. ddd) del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 50 "Codice dei contratti pubblici" del 18 aprile 2016, ove, per "concorsi di progettazione", *si intendono le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi*, per la realizzazione di piani e programmi di iniziativa pubblica o di opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale potrà attivare, dove ritenuto opportuno, uno specifico concorso secondo le procedure del Codice (artt. 152-157) ed ai sensi della Legge Regionale (L.R.) n. 14 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" del 10 giugno 2008.



TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 15

INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE

I lavori hanno inizio:

- a. alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), fino a quando non sia sopravvenuto l'ordine motivato da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) di non effettuare i lavori stessi, ovvero il divieto di prosecuzione, salvo il caso di assegnazione di ulteriori termini di perfezionamento della pratica;
- b. nel rispetto del termine indicato all'art. 23, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 ss.mm.ii. in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. alternativa al P.diC.), ovvero 30 (trenta) giorni dopo la presentazione della pratica edilizia;
- c. nel rispetto del termine indicato nel Permesso di Costruire (P.diC.) ossia non oltre ad un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo, così come definito all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. ;

Sono fatti salvi gli endoprocedimenti e gli esiti delle Conferenze di Servizi indette ai sensi della Legge n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" del 07 agosto 1990, soltanto al termine dei quali, dopo che il S.U.E. avrà comunicato l'avvenuta acquisizione di tutti gli altri eventuali atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio proposto, potranno essere iniziati i lavori.

Si precisa inoltre che, i termini di inizio lavori innanzi riportati inerenti la S.C.I.A., C.I.L.A e S.C.I.A. alternativa al P.diC. sono da intendersi validi nel caso in cui non siano necessari pareri, nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati. In tali casi l'efficacia, e dunque l'inizio lavori, sono relazionati al rilascio dei predetti pareri, nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati.

Tutte le dichiarazioni, comunicazioni e adempimenti previsti dal presente Regolamento, riguardanti titoli abilitativi intestati a più soggetti, dovranno essere sottoscritti da tutti gli intestatari.

Prima di iniziare i lavori assentiti, il titolare dovrà:

- a. nei casi previsti, provvedere, per il tramite del S.U.E., agli adempimenti afferenti il deposito dei progetti di costruzione in zona sismica (comunque prima del rilascio del P.diC. o contestualmente alla presentazione della S.C.I.A.);
- b. nei casi previsti, provvedere, per il tramite del S.U.E., alla consegna degli elaborati e della modulistica necessari per la richiesta di pareri da parte di altri Enti (autorizzazione paesaggistica, Autorità di Bacino,



COMUNE DI MOTTOLA

Ispettorato Ripartimentale Foreste, Usi civici, Rete 2000, ecc.)

- c. nei casi previsti, provvedere, all'esecuzione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 81 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" del 09 aprile 2008 (trasmissione delle ricevute di invio delle notifiche preliminari, verifica requisiti imprese non comprese nella richiesta o istanza del titolo abilitativo, ecc.;
- d. depositare in cantiere copia del provvedimento di P.diC., oppure copia della S.C.I.A., con i relativi allegati per esibirlo ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- e. depositare presso il S.U.E. le dichiarazioni del Direttore dei Lavori, del collaudatore (ove sia richiesto), del certificatore energetico (ove sia richiesto), delle imprese esecutrici e di tutte le altre eventuali figure professionali coinvolte nell'intervento edilizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano sottoscritto la domanda originaria;
- f. comunicare al S.U.E. la data d'inizio dei lavori tramite la modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia;
- g. comunicare allo S.U.E. durante l'esecuzione dei lavori, tutte le modifiche intervenute in merito alla sostituzione/integrazione dei soggetti coinvolti nell'intervento edilizio;

Nel caso di sospensione dei lavori il titolare della pratica edilizia deve darne immediata comunicazione scritta al S.U.E., al quale va successivamente notificata, sempre per iscritto, la ripresa dei lavori. Durante il periodo di sospensione, il titolare della pratica edilizia deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonché degli impianti di cantiere e la sicurezza dello stesso.

Nel caso di superamento del termine previsto per l'inizio dei lavori, il titolo edilizio abilitativo rilasciato si intende decaduto e si dovranno seguire le procedure previste all'art. 8 del presente Regolamento.

Nel caso prevenivano al Comune dimissioni di uno dei soggetti coinvolti nell'esecuzione delle opere, il Dirigente o Responsabile del Settore ordinerà l'immediata sospensione dei lavori fino all'avvenuta comunicazione di sostituzione.

Articolo 16

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" del 06 giugno 2001 s.m.i., dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

Alla comunicazione di fine lavori deve essere obbligatoriamente allegato il certificato di collaudo finale redatto dal direttore dei lavori con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, oppure, una planimetria dello stato di fatto con l'indicazione di eventuali variazioni rispetto al progetto depositato con indicazione delle opere eseguite sino alla chiusura dei lavori. Al predetto certificato di collaudo allegata la ricevuta dell'avvenuta denuncia di variazione catastale conseguente alle opere realizzate corredata delle planimetrie catastali, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, formulari di avvenuto conferimento dei rifiuti, nonché, nei casi previsti, dichiarazione inerente gli interventi sugli impianti tecnologici (nuova installazione, ampliamento, verifica, ecc.) redatta ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-^{quaterdecies}, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia*



COMUNE DI MOTTOLA

di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" del 22 gennaio 2008, la documentazione prevista dalle normative nazionali e regionali vigente, ad esempio Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.), Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ecc.

Nel caso di carenza della documentazione obbligatoria suddetta, la comunicazione di fine lavori e gli eventuali atti conseguenti, sono da ritenersi inefficace sino alla presentazione della documentazione mancante.

Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell'atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attesti lo stato di esecuzione delle opere.

Dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori, per le opere ricomprese nella casistica dell'art. 24, comma 2 del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., è fatto obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità, tramite la modulistica regionale, (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Mottola – www.comune.mottola.ta.it) nei termini prescritti e con allegata la documentazione prevista dell'art. 24.

Articolo 17

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea o permanente di area pubblica o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'intestatario del titolo abilitativo deve preventivamente richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" del 06 giugno 2001 s.m.i., la relativa autorizzazione presentando istanza corredata dalla documentazione prevista, rispettivamente, a seconda dei casi, dal:

- a. Regolamento Comunale "*Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*";
- b. Regolamento Comunale "*Regolamento per la disciplina relativa agli interventi di manomissione del suolo pubblico e conseguenti ripristino. Concessioni ed autorizzazioni*".

Fermo restando l'applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici, è consentita l'occupazione permanente del sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrati, aerati da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede, purché esse siano state riportate nei grafici del progetto approvato dell'edificio. In tale caso, gli oneri necessari alla realizzazione delle opere ed i successivi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei proprietari dell'immobile.

In caso contrario il richiedente, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dovrà provvedere al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo nella misura stabilita dall'Amministrazione in applicazione del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 446 "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*" del 15 dicembre 1997. Per le caratteristiche dei marciapiedi ed intercapedini si rimanda a quanto previsto dall'art. 104 ("*Marciapiedi*") del "*Regolamento di Igiene e Sanità*" del comune di Mottola.

Può, inoltre, essere concessa, l'occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di collegamenti verticali meccanizzati (ascensori) esterni all'edificio per l'abbattimento di barriere architettoniche a condizione che:



- a. non sia possibile l'inserimento all'interno dell'edificio;
- b. non si alteri la stabilità dell'immobile ed il decoro architettonico;
- c. non costituisca pericolo per la circolazione stradale;
- d. gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei;
- e. non siano violate le norme sulle distanze fra i fabbricati e l'ascensore;
- f. non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi;
- g. non vi sia un apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi.

La concessione della occupazione permanente di suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche deve essere deliberata dalla Giunta Municipale ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione permanente da determinarsi nella misura stabilita dall'Amministrazione in applicazione del (D.Lgs) n. 446/97 e del Regolamento Comunale innanzi richiamato.

Articolo 18

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE REALTIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDINI BELLCI, ECC.

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione, derivante dal superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 152 "Norme in materia ambientale" del 03 aprile 2006, "C.S.C.", il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile, ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile del potenziale inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 304 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

La procedura di cui al comma precedente si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del Decreto legislativo (D.Lgs) n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" del 09 aprile 2008, una notifica, eseguibile anche telematicamente, all'Organo di vigilanza competente per territorio. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente



COMUNE DI MOTTOLA

la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemática terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del Decreto Ministeriale (D.M.) 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo P.E.C. agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto B.C.M. – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemática terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.



CAPO II

NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 19

PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori (D.L.), l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle Leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Articolo 20

PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo, per il tramite del direttore dei lavori (D.L.), è tenuto a richiedere al Comune, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e previo pagamento dei diritti di segreteria, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, alla presenza del personale della Ripartizione Tecnica del Comune, del titolare del titolo abilitativo, del direttore dei lavori e dell'assuntore dei lavori, provvedono, tramite personale messo a disposizione dall'assuntore dei lavori:

- a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto.

Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo i lavori possono essere iniziati ed in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia alla Ripartizione Tecnica del Comune per il tramite del S.U.E..

Fatti salvi i casi di intercapedini regolarmente autorizzati dal Comune, gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, ne possono trasmettere spinte orizzontali che possano arrecare danni alle opere pubbliche contigue e creare pericolo per la pubblica incolumità.



Articolo 21

CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE

21.1 - Conduzione del cantiere

La conduzione del cantiere, adeguatamente recintato e delimitato, ricade nella responsabilità, ad ognuno per le attribuzioni conferite per Legge, del committente, del direttore dei lavori, delle figure professionali (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) nominate, se previste, ai fini della sicurezza e delle imprese esecutrici.

Tramite gli elaborati progettuali da redigere ai sensi del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 81 *“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* del 09 aprile 2008, le attività di cantiere debbono tenere conto delle condizioni al contorno, come viabilità, presenza di edifici, presenza di infrastrutture a rete interrate e/o aeree, ecc. che potrebbero interferire con l'esecuzione delle opere previste. Conseguentemente debbono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare che le attività polverulente, rumorose, di carico e scarico e lavorative in genere possano incidere negativamente sulla salute e incolumità pubblica, nonché sul contesto urbano e/o extraurbano.

21.2 - Recinzioni provvisorie

Le recinzioni provvisorie delle aree di cantiere devono essere realizzate adottando tutti gli accorgimenti tecnici al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché di assicurare il pubblico transito veicolare e pedonale ed evitare il ristagno di acque. All'uopo dovrà essere attuata ogni indicazione fornita dai competenti uffici comunali o da eventuali Enti erogatori di servizi.

Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 mt e risultare non trasparenti. Inoltre, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 109 ed Allegato XV – p.to 2.2.2., lett. a)), le recinzioni provvisorie di cantiere devono essere chiaramente visibili ed individuabili e in via generale devono essere realizzate secondo le seguenti accortezze:

- a. le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- b. quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione come la sorveglianza continua delle aperture che evitino l'avvicinamento e l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- c. recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente;
- d. l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
- e. per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva, come ad esempio i cantieri stradali, devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento progressivo dei lavori. Essi devono comprendere, a seconda dei casi, mezzi e materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti. Quando è possibile per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto i posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per trattenere ed impedire la caduta di oggetti e materiali;



- f. nel caso di lavori soprelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta e oggetti di materiale quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione;
- g. all'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e durante la notte, nei giorni festivi e di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del *"Regolamento di Polizia Urbana della città di Mottola"*, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché alle Leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 189, comma 5, del *"Regolamento di Igiene e Sanità"*, i concessionari, anche per tempi limitati, del suolo pubblico devono impegnarsi alla pulizia delle aree al fine di non arrecare molestie ai residenti delle aree limitrofe.

All'uopo i ponteggi prospicienti la strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci o altri mezzi provvisti di opportune difese di trattenuta dalla caduta di materiale ed emissione di polveri.

Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico richiamate nella parte prima del presente regolamento e negli allegati B e C. Nelle more della approvazione del Piano Comunale di zonizzazione acustica, si può fare riferimento ai limiti proposti dai seguenti regolamenti comunali:

- a. dall'art. 51, comma V del *"Regolamento di Polizia Urbana"*, ove si prevede che l'esercizio di arti e mestieri che producono rumori molesti deve essere sospesa nei seguenti orari: periodo dal 1 novembre al 31 marzo dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 21:00 alle 07:00 - periodo dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 07:00 - nei giorni feriali;
- b. dall'art. 236, comma 4 del *"Regolamento di Igiene e Sanità"*, ove si prevede che le sole attività di cantiere che comportino l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose potranno svolgersi nei seguenti orari: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 nei soli giorni feriali;
- c. dall'art. 92, comma 7 del *"Regolamento di Igiene e Sanità"*, ove si prevede che le sole attività di cantiere che comportino l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi prima delle 07:00 e dovranno essere interrotte nell'intervallo dalle 13:30 alle 16:00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre nei centri abitati e zone turistiche.

Il mancato rispetto delle prescrizioni innanzi richiamate comporterà per i trasgressori l'irrogazione delle sanzioni previste dai predetti regolamenti.

Le deroghe alle fasce orarie innanzi riportate o ai limiti di emissione, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta di deroga. Tale richiesta, completa delle informazioni tecniche



necessarie, va presentata agli uffici comunali, sezione ambiente, per mezzo dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività temporanea. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente o Responsabile della Ripartizione presso la quale è incardinato l'Ufficio Ambiente.

L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, ad eccezione del tempo strettamente necessario al carico e allo scarico, se tali operazioni non sono possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso.

I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche, pertanto, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o contaminazione. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare che il materiale si sparga durante il trasporto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

Articolo 22

CARTELLI DI CANTIERE

Nel cantiere, ai sensi dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 s.m.i., deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- a. art. 105, comma 15 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* del 18 aprile 2016 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- b. art. 12 del Decreto Ministeriale (D.M.) dello Sviluppo economico n. 37 *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici"* del 22 gennaio 2008 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- c. art. 90, comma 7 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 81 *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* del 09 aprile 2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a. il tipo di opere da realizzare;
- b. l'importo delle opere da realizzare;
- c. le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- d. gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- e. l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);



- f. le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- g. il nome del progettista architettonico;
- h. il nome del progettista delle strutture;
- i. il nome del progettista degli impianti;
- j. il nome del direttore dei lavori;
- k. il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- l. il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- m. il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n. il nome del direttore di cantiere;
- o. i nominativi dei responsabili delle imprese subappaltatrici.

Articolo 23

CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

23.1 Scavi

Gli scavi all'interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all'interno di una recinzione di cantiere, mentre, gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposito recinto, convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze. I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una capacità di sostenersi autonomamente a parete verticale, saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisorie o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi.

Per l'esecuzione di scavi che prevedano l'abbattimento della falda durante la fase di cantiere, dovrà essere presentato un piano di monitoraggio della piezometrica, tenendo presente che, laddove non esistano punti per il suo rilievo (pozzi, piezometri) essi dovranno essere realizzati ex novo. Gli emungimenti previsti nel sottosuolo non dovranno innescare cedimenti nei terreni limitrofi, pertanto dovrà anche essere presentato un piano di monitoraggio degli edifici circostanti. Le specifiche tecniche (portate, abbassamenti ecc.) saranno contenute in apposita relazione geologica allegata alla pratica edilizia. Gli emungimenti per l'abbattimento della falda non dovranno prolungarsi oltre la fase di cantiere, ed in caso contrario, dovranno essere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterranee.

Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici, tenendo presente che l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree dev'essere formalmente autorizzata a norma dell'art. 18 "Occupazione di suolo pubblico" del presente Regolamento.

Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, gli artt. da 118 a 121 del titolo IV, Capo II, Sezione III del Decreto Legislativo (D.lgs) n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" del 09 aprile 2008.



La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”* del 13 giugno 2017.

23.2 Demolizioni

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria, devono essere eseguite facendo riferimento alle prescrizioni riportate agli artt. 92 e 93 del *“Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola”*.

In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione.

I materiali rimossi dovranno essere calati in basso a mezzo di apposite apparecchiature evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature.

Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se conservati, riempiti totalmente con materiale arido inerte.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari.

Per la sicurezza degli operatori, si richiamano gli artt. da 150 a 156 del titolo IV, Capo II, Sezione VII del Decreto Legislativo (D.lgs) n. 81 *“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* del 09 aprile 2008. In particolare, tra i predetti articoli si segnala l'art. 151, comma 2 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale prevede che, per la demolizione di manufatti di altezza superiore a 6,00 mt o volume superiore a 500,00 mc, alla comunicazione di inizio lavori sarà allegato anche il programma delle demolizioni nel quale saranno esplicitate le precauzioni che saranno prese per evitare danni alle persone e agli edifici, infrastrutture e impianti posti nelle vicinanze.

I materiali derivanti da attività di demolizione o costruzione sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lett. b), del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 152 *“Norme in materia ambientale”* del 03 aprile 2006 e s.m.i.. Inoltre, nelle operazioni di gestione dei materiali di demolizione deve essere rispettato anche il Regolamento Regionale (R.R.) n. 6 *“Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili”* del 12 giugno 2006.

Il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale di risulta proveniente da opere di demolizione dovranno essere conformi alle norme contenute nella parte IV del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. I materiali provenienti da attività di demolizione possono anche essere riutilizzati in sito (per piazzali, livellamenti, rilevati, piste, fondi stradali, ecc.) qualora rispettino i requisiti previsti dall'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Mare n. 5205 del 2005 *“Indicazioni per l'operatività nel settore edile, ai sensi del decreto ministeriale 08 maggio 2003, n. 203”*.

La mancanza di pregiudizio per l'ambiente derivante dalle attività di riutilizzo deve essere verificata tramite esecuzione di test di cessione su ogni lotto utilizzando gli stessi criteri stabiliti nell'Allegato 3 del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 186 del 05/04/2006 *“Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione*



dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

23.3 Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti

Fermo restando la gestione dei materiali di scavo e/o demolizione e/o rifiuto deve avvenire nel rispetto delle norme innanzi richiamate, i progetti afferenti a titoli edilizi, sia di interesse pubblico che privato, così come classificati e definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 s.m.i., devono allegare alle istanze un elaborato, compilato su modello fornito dallo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Mottola (www.comune.mottola.ta.it), che indichi il bilancio di produzione (espresso in mc e Kg) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- a. le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- b. le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;

Per le terre e rocce da scavo si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo 23.1 "Scavi" relativo all'art. 23 del presente Regolamento.

Articolo 24

MISURE DI CANTIERE ED EVENTUALI TOLLERANZE

Le opere realizzate devono corrispondere agli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza di richiesta del titolo edilizio. Le eventuali tolleranze nelle misurazioni di cantiere rispetto a quelle progettuali non possono eccedere la misura del 2%, così come stabilito dall'art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/01.

Articolo 25

SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La sicurezza nei cantieri deve essere garantita dai soggetti coinvolti nel procedimento edilizio attraverso il pieno rispetto delle normativa di settore, ossia il Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 81 *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* del 09 aprile 2008 s.m.i. ed il Decreto del Ministero (D.M.) dell'Interno 10 marzo 1998 s.m.i. *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*.

Il committente o responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a trasmettere al competente Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), prima dell'inizio dei lavori, nei casi previsti, copia della notifica preliminare, di cui all'art. 99 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. e delle sue eventuali integrazioni, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.



Articolo 26

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTO DI ORDINI BELLICI

26.1 Ritrovamenti archeologici

Per il ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni della Parte seconda, Titolo I, CAPO VI del Decreto Legislativo (D.lgs) n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* del 22 gennaio 2004, in base alle quali i ritrovamenti devono essere immediatamente denunciati dall’esecutore delle opere al Dirigente o Responsabile del Settore, per mezzo dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) ed alla Soprintendenza delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, (territorialmente competente) sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

26.2 Interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Per la presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo (D.lgs) n. 81 *“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* del 09 aprile 2008 s.m.i., è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 91, comma 2 bis del predetto decreto. Egli, riporta all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), le prescrizioni necessarie per ridurre i rischi in oggetto, ricompresi all’interno dell’Allegato XI del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..

Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede ad incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del D.lgs n. 81/2008.

L’attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute.

Articolo 27

RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 193, comma 1 – lett. a) del *“Regolamento di Igiene e Sanità”*, chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve operare in ottemperanza al Regolamento Comunale *“Regolamento per la disciplina relativa agli interventi di manomissione del suolo pubblico e conseguenti ripristino. Concessioni ed autorizzazioni”* ed al presente Regolamento.

Il richiedente, in ottemperanza al predetto regolamento, al fine di ricevere la necessaria autorizzazione comunale dal Responsabile del IV settore – Lavori Pubblici, deve presentare un’istanza corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.

Il concessionario, in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato, deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertendo in tempo utile i relativi proprietari o gestori.

Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio e manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.



TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I

DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 28

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

Tali caratteristiche sono definite nell'ambito di Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) così come distinti dal Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.)/ Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) in:

- a. strumenti urbanistici esecutivi consolidati nella tradizione urbanistica ordinaria:
 1. (Piani Particolareggiati (P.P.);
 2. Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.diZ. - Legge n.167 "*Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*" del 18 aprile 1962);
 3. Piani di Lottizzazione Convenzionata (P.diL. – Legge n. 765 "*Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150*" del 06 agosto 1967);
 4. Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P – Legge n. 865 "*Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica*" del 22 ottobre 1971);
 5. Piani di Recupero (P.diR. - Legge n. 457 "*Norme per l'edilizia residenziale*" del 05 agosto 1978);
- b. programmi di tipo integrato, comunemente definiti "complessi" e legati a specifici programmi di finanziamento disposti da norme statali e regionali:
 6. Programmi Integrati (P.I.) (Legge n. 179 "*Norme per l'edilizia residenziale pubblica*" del 17 febbraio 1992);
 7. Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.), (L. 493 "*Conversione in legge del decreto legge 05 ottobre 1993, n.398 concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia*" del 04 dicembre 1993);
 8. Programmi di riqualificazione urbana (P.R.I.U.) (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 1994);
 9. Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 08 ottobre 1998);
 10. Programmi Innovativi in Ambito Urbano (P.I.A.U.) (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001);
 11. Contratti di quartiere I (art. 2 della Legge n. 662 "*Misure di razione della finanza pubblica*" del 23 dicembre 1996,) e II (Legge n. 21 "*Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione*" dell'8 febbraio 2001, Decreto Ministeriale (D.M.) del 27 dicembre



- 2001, modificato dal D.M. del 31 dicembre 2002);
12. Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, ai sensi del Bando della Regione Puglia del 29 giugno 2006;
- c. programmi di tipo integrato introdotti nella legislazione regionale quali strumenti ordinari di intervento per la riqualificazione urbana:
13. Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (Legge Regionale (L.R.) n. 21 “*Norme per la rigenerazione urbana*” del 29 luglio 2008);
- d. Piano Integrato Recupero Territoriale - P.I.R.T. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - P.P.T.R.).

Articolo 29

REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMI ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

In conformità al Regolamento dell'Unione Europea (U..E) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 “*che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio le opere di costruzione*”, le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita.

Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.

A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

a. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

1. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
2. gravi ed inammissibili deformazioni;
3. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
4. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

b. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendi

1. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
4. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
5. i tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.



c. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

1. sviluppo di gas tossici;
2. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (V.O.C.), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
3. emissioni di radiazioni pericolose;
4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
7. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

d. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

e. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che tali da non compromettere la loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

f. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

g. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

1. il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;



2. la durabilità delle opere di costruzione;

3. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Si richiama quanto disciplinato dalla della Legge Regionale (L.R.) n. 13 *"Norme per l'abitare sostenibile"* del 10 giugno 2008 e dal Protocollo ITACA.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, di sicurezza antincendio, di superamento delle barriere architettoniche e in genere ogni altra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costruzioni, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.

a. Requisiti dei parapetti e delle finestre.

Le finestre con parapetto pieno dovranno presentare il davanzale ad un'altezza di almeno 0,90 m dalla quota del pavimento interno e comunque la somma tra l'altezza e la profondità dei davanzali non dovrà mai risultare inferiore a 1,10 m.

Le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto pieno di altezza inferiore a quella prescritta al comma precedente dovranno essere dotate di parapetti, di idoneo materiale, di un'altezza non inferiore a 1,00 m.

I parapetti, di qualsiasi tipo e materiale, devono essere dimensionati in maniera tale da resistere agli urti accidentali.

Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad altezze inferiori a 1,50 m dal calpestio esterno, dovranno presentare vetri agevolmente sostituibili e lavabili dall'interno del locale.

b. Requisiti degli spazi comuni di collegamento.

Nessuna delle parti che delimitano uno spazio destinato alla permanenza od al transito di persone dovrà presentare sporgenze pericolose per l'incolumità delle medesime.

In tutti i casi in cui siano prescritte, dal presente Regolamento e da altre norme, larghezze minime per i collegamenti pedonali comuni (orizzontali, inclinati o verticali che essi siano), le eventuali porte, sportelli e simili che si aprano sul collegamento non dovranno mai comportare riduzione della larghezza minima prescritta. Nel caso di serramenti che si aprano sul collegamento la larghezza di quest'ultimo dovrà essere pari almeno a quella minima prescritta con una maggiorazione pari al massimo ingombro del serramento aperto. Ove non sia possibile conseguire detta maggiore larghezza i serramenti dovranno aprirsi verso l'interno dei vani contigui il collegamento oppure essere del tipo scorrevole.

Le porte collocate in corrispondenza di un cambiamento di livello del collegamento pedonale comune dovranno



avere il senso di apertura verso l'interno del livello superiore.

Gli spazi di collegamento destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.

Gli spazi privati di uso comune, in condizioni meteorologiche normali, non devono presentare superfici di calpestio sdruciolevoli.

c. Altri requisiti.

Ogni edificio deve essere munito di almeno un agevole e sicuro accesso alla copertura. Quando la conformazione di quest'ultima sia tale da non consentirne la completa ispezione da un unico punto, dovrà essere previsto un numero di accessi sufficiente a garantire un'agevole ispezione di tutta la copertura.

La manutenzione dei vari elementi costitutivi degli edifici, ivi comprese le coperture, deve poter essere effettuata agevolmente ed in condizioni di sicurezza. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati degli accorgimenti tecnici necessari a garantire tali condizioni.

Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie d'accesso.

Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni di normale funzionamento, esalazioni, fumi o vibrazioni.

Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento progettato.

Articolo 30

REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITA' PROGETTUALE

Con il termine "flessibilità progettuale" si intende l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza.

L'obiettivo di una progettazione flessibile non è soltanto di natura economica ma anche e soprattutto di portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano di ostacolo ad una riconversione dell'edificio, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- a. adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;



- b. adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- c. evitare forme dei solai irregolari;
- d. utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- e. dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- f. utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- g. utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, correttamente dimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- h. utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- i. adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- j. adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sottoquadro per ogni zona.

Articolo 31

INCENTIVI (RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITA', DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITA' COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

31.1 – Edilizia Sostenibile

Per edilizia sostenibile, ai fini applicativi del presente capitolo, si intende l'insieme di interventi pubblici o privati, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-ecocompatibile, bioecologica, bioedilizia e simili che mirano a:

- a. contenere i consumi di energia e di risorse ambientali; garantire la salute e il benessere degli occupanti;
- b. limitare l'impatto ambientale;
- c. tutelare l'identità storico-culturale dei tessuti urbani favorendo il mantenimento dei caratteri storici e tipologici locali;
- d. utilizzare materiali naturali, preferendo quelli locali;
- e. promuovere l'utilizzo di metodologie costruttive innovative e/o sperimentali;
- f. adottare soluzioni plano-volumetriche che tengano conto di fattori climatici quali il percorso del sole, la direzione dei venti dominanti, che contemplino l'utilizzo di vegetazione appropriata e di schermature idonee a garantire l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

Con riferimento all'oggetto, si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 102 del "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" del 04 luglio 2014 e quelle previste all'art. 12 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e



2003/30/CE" del 03 marzo 2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, applicabili anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Il tutto compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

A livello regionale si richiamano le disposizioni della Legge Regionale (L.R.) n. 13 *"Norme per l'abitare sostenibile"* del 10 giugno 2008, insieme con altre fonti normative che trattano di incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità ambientale definita dalla Legge Regionale (L.R.) n. 21 *"Norme per la rigenerazione urbana"* del 29 luglio 2008 e dalla Legge Regionale (L.R.) n. 14 *"Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"* del 30 luglio 2009 e s.m.i.

A livello comune, le procedure per la richiesta, il riconoscimento, l'attuazione e verifica degli incentivi, intesi come bonus sul costo di costruzione e bonus edilizi (bonus volumetrici), avviene seguendo quanto stabilito dal *"Regolamento comunale di attuazione della Legge regionale n. 13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile"*. Mentre, per quanto attiene l'applicazione del *"Piano Casa"*, introdotto con la Legge Regionale n. 14 *"Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio"* del 30 luglio 2009, si rimanda al *"Regolamento comunale per l'esecuzione del "Piano Casa" al fine di recepire le modifiche normative intervenute alla L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii."*

31.2 – Criteri di sostenibilità applicati alla scala urbana

Alcune buone pratiche di progettazione sostenibile riguardano la scala urbana di un intervento edilizio. Questo tipo di approccio può essere più facilmente applicato nel caso di interventi di riqualificazione di interi quartieri e nei nuovi piani urbanistici esecutivi. In riferimento al Protocollo ITACA Puglia, possono essere considerati i seguenti criteri:

- a. Condizioni del sito;
- b. Accessibilità ai servizi;
- c. Pianificazione urbanistica;
- d. Acque reflue;
- e. Impatto sull'ambiente circostante;
- f. Inquinamento elettromagnetico;
- g. Aree comuni dell'edificio.

A fine di meglio esplicitare i concetti innanzi richiamanti si riportano innanzi alcune indicazioni di tipo progettuale.

Comfort termico degli spazi esterni

Le strategie per il raggiungimento del comfort termico negli spazi aperti mirano allo sviluppo di una morfologia urbana che permetta di controllare il microclima, a seconda delle stagioni, attraverso vari fattori ambientali e in relazione alle attività umane.

Gli accorgimenti da adottare nel periodo estivo dovranno ridurre la radiazione solare e termica e incentivare gli scambi convettivi attraverso le seguenti strategie:

- h. progettare elementi di schermatura alla radiazione solare diretta (coperture fisse o mobili, chiuse o



aperte, semplici, doppie o multiple, continue o a pergola; di materiale tessile, polimerico, opaco, con vegetazione). Le schermature mobili permettono di ombreggiare le superfici durante il giorno e consentono lo scambio radiativo verso la volta celeste durante la notte; progettare elementi di schermatura che attenuino la radiazione riflessa dal terreno (barriera composta da vegetazione, superficie d'acqua, superficie erbosa o terreno vegetale);

- i. progettare la morfologia dei percorsi, degli spazi pubblici e degli edifici che vi si affacciano (determinare la sezione stradale in rapporto alle altezze degli edifici, prevedere spazi di transizione tra la sfera pubblica e quella privata quali portici, corti ecc.);
- j. scegliere i materiali atti a migliorare il microclima riducendo l'effetto isola di calore (utilizzare materiali con coefficiente di riflessione maggiore del 65% per le coperture piane, maggiore del 25% per le coperture a falda e maggiore del 30% per le superfici esterne);
- k. progettare sistemi di raffrescamento con acqua nebulizzata o bagnatura di superfici;
- l. considerare la possibilità di utilizzare materiali freschi per asfalto (pigmentazioni);
- m. progettare aree verdi scegliendo le alberature in funzione di: altezza massima, esposizione e orientamento, effetto sulla ventilazione (ostruzione, filtrazione, incanalamento o deviazione), tipologia (caducifoglie, sempreverdi). L'uso della vegetazione può riguardare anche le facciate (verde parietale) e le coperture (tetti-giardino) degli edifici.

Nel periodo invernale sarà necessario incentivare gli scambi radiativi solari e termici e ridurre, invece, gli scambi convettivi attraverso le seguenti strategie:

- n. utilizzare la conformazione del terreno impiegando strutture artificiali o vegetazionali quali barriere frangivento;
- o. conformare ed orientare gli edifici, gli elementi vegetazionali e le barriere in modo da ridurre gli effetti negativi dei venti (deviare il percorso dei venti freddi).

Qualità e fruibilità degli spazi esterni

Una corretta progettazione sostenibile degli spazi urbani deve tener conto dei seguenti requisiti:

- p. *Attrattività*: l'insieme delle scelte progettuali che abbiano ricadute sulla vitalità dello spazio urbano come, ad esempio, la cura degli aspetti formali delle facciate degli edifici, la realizzazione di attrezzature (giochi per bambini, sedute, sculture, ecc.), la pavimentazione. Spazi articolati dall'utilizzo dell'acqua (fontane, percorsi d'acqua ecc.), differenze di quota, complessità cromatica e volumetrica, sono particolarmente attrattivi in quanto incuriosiscono ed inducono alla sosta. Una corretta progettazione dell'illuminazione notturna riduce il senso di pericolo e migliora la vivibilità del quartiere;
- q. *Attrezzabilità*: attitudine di uno spazio ad ospitare servizi diversificati (negozi, uffici, edifici pubblici, luoghi di culto, trasporti pubblici ecc.) e raggiungibili a piedi. Oltre agli aspetti precedentemente elencati, dovranno essere previste apposite aree per la raccolta differenziata dei rifiuti. Queste dovranno essere integrate architettonicamente e accessibili sia dai mezzi di raccolta che dagli abitanti, attraverso percorsi protetti; *Proporzione degli spazi*: evitare spazi troppo vasti e privi di elementi fruibili che scoraggiano l'uso degli stessi spazi;



- r. *Accessibilità*: attitudine di uno spazio ad essere fruito nella sua totalità da persone con riduzione temporanea o permanente delle proprie capacità motorie, creando percorsi di dimensioni adeguate, con fondo compatto, con pendenza inferiore al cinque (5) % e dotati di spazi di manovra in piano per le carrozzine;
- s. *Fruibilità ciclo-pedonale*: individuare ed attrezzare percorsi ciclo-pedonali distinti da quelli carrabili preferibilmente ombreggiati durante la stagione estiva attraverso l'impiego di essenze arboree;
- t. *Continuità ecologica del sito*: progettare le aree a verde dei nuovi quartieri in modo da creare una continuità con il sistema del verde circostante (permettere la diffusione di pollini e il mantenimento degli ecosistemi). L'uso di elementi vegetali autoctoni e adatti alle condizioni di piantumazione garantirà la sopravvivenza degli stessi;
- u. *Integrazione con il contesto urbano*: conservare, ove possibile, le strutture preesistenti, preferendo gli interventi di recupero alla demolizione e ricostruzione. Rispettare gli allineamenti, le altezze e le tipologie edilizie presenti nel contesto.

Gestione dell'acqua

Il tema della gestione dell'acqua nella progettazione dei nuovi piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (P.U.E.), costituisce uno degli aspetti prioritari ai fini della sostenibilità ambientale. In particolare, bisogna puntare a garantire la cosiddetta "invarianza idraulica" nell'intera area di intervento, evitando di sovraccaricare le reti dell'agglomerato urbano preesistenti.

Alcune delle strategie per soddisfare l'invarianza idraulica dell'area e garantire il risparmio idrico sono le seguenti:

- v. realizzazione di trincee drenanti o di sistemi di laminazione per lo smaltimento delle acque piovane che non vengono recuperate. Questa scelta permetterà di ridurre i fenomeni di criticità per la rete cittadina in caso di precipitazioni intense;
- w. realizzazione di vasche per l'accumulo delle acque piovane e il loro riutilizzo per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree a verde, il lavaggio dei piazzali e delle auto, l'alimentazione delle fontane di arredo urbano, l'alimentazione di sistemi impiantistici di riscaldamento/raffrescamento e di eventuali sistemi di raffrescamento degli spazi esterni (bagnatura delle strade, getti d'acqua nebulizzata, percorsi d'acqua, laghetti, ecc.);
- x. realizzazione di sistemi per il recupero e il trattamento delle acque grigie ai fini del riutilizzo per gli usi compatibili;
- y. massimizzare la percentuale delle superfici permeabili e a verde nella progettazione delle aree esterne; realizzazione di parcheggi drenanti.

Nell'ottica del raggiungimento di un eccellente risparmio idrico alla scala dell'edificio, è consigliabile progettare un impianto che permetta il riciclo delle acque grigie e il riutilizzo delle acque piovane. Le reti di scarico dovranno prevedere la separazione tra le acque grigie e quelle nere e le reti di adduzione del sistema potranno essere così differenziate:

- aa. rete di acqua potabile (lavelli, vasche da bagno e docce);
- bb. rete di utilizzo di acqua piovana (lavatrici, lavastoviglie, irrigazione, lavaggio auto);



cc. rete di riciclo acque grigie (sciacquoni, lavaggio aree esterne).

I sistemi di trattamento delle acque grigie sono molteplici, possono essere suddivisi in:

naturali:

dd. basati su processi fisici e biologici (ad es. fitodepurazione);

meccanici:

ee. apparecchiature industriali (ad es. apparecchi a filtrazione, raggi U.V. ecc.).

Rapporto con l'esistente:

La progettazione di nuovi edifici e gli interventi sull'esistente devono essere orientati alla ricerca della massima integrazione con il contesto di inserimento. Nei contesti rurali si dovranno seguire i seguenti criteri:

ff. privilegiare il restauro conservativo di manufatti tradizionali;

gg. eseguire interventi di recupero che utilizzino tecniche e materiali tradizionali del luogo;

hh. progettare nuovi edifici coerenti con le tipologie e i materiali dell'edilizia tradizionale del luogo.

Nei contesti urbani bisognerà cercare di rispettare allineamenti, altezze, tipologie edilizie e urbanistiche eliminando gli elementi edilizi ed urbanistici dissonanti.

Inquinamento elettromagnetico

La progettazione degli edifici e dei piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata deve considerare le fonti di inquinamento elettromagnetico presenti nell'area di intervento.

Per quanto riguarda tali aspetti, rimandando all'art. 60 del presente Regolamento, si evidenzia come l'obiettivo della progettazione ed in particolare l'installazione di torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica mobili GSM/UMTS ecc., deve essere quello di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici tutelando la salute, l'ambiente e il territorio.

31.3 – Derghe

Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura:

- a. il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i 30 cm;
- b. il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale, con un'altezza minima di 30 cm;
- c. le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;
- d. tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali, documentati attraverso la progettazione impiantistica esecutiva.



L'applicazione delle suddette modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi consente una deroga ai limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze massime, le distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto:

- a. delle distanze minime previste dalla normativa statale;
- b. della normativa sismica;
- c. delle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio;
- d. per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

In ogni caso per i sottotetti ed i porticati è applicabile il disposto della L.R. n. 33 del 15.11.2007 "Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate", nonché della L.R. n. 16 del 07.04.2014 "Modifiche ed integrazione della L.R. n. 33/2007".

L'applicazione degli indici e dei parametri edilizi, come definiti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, è consentita in tutti gli interventi di nuova costruzione e di recupero degli edifici esistenti, indipendentemente dalla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale.

Gli elaborati di progetto allegati alle istanze dei titoli abilitativi devono contenere tutte le giustificazioni tecniche (in forma scritta e grafica) che consentano l'applicazione degli indici e dei parametri come definiti dalla legge.

L'applicazione della citata modalità di calcolo degli indici e dei parametri comporta il divieto di modificare gli spessori delle strutture e di trasformare i volumi utilizzati per serre solari, per la captazione diretta dell'energia solare, per la realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi e per la realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.

Articolo 32

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

La Regione Puglia si è dotata della Legge Regionale (L.R.) n. 30 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato" del 03 novembre 2016, come innovata dall'art. 25 della Legge Regionale (L.R.) n. 36 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia" del 09 agosto 2017.

L'art. 3 comma 5 della norma citata impone che: "L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica".

Pertanto, in attuazione della predetta previsione, i piani urbanistici attuativi (P.U.E.) dovranno essere corredati



con apposita relazione, a firma congiunta dei progettisti del piano e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), che riporti un abaco dei materiali da costruzione da evitare e delle soluzioni costruttive da adottare per ridurre il rischio da Radon; tali soluzioni dovranno essere richiamate nelle norme tecniche d'attuazione del piano. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art.

89 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" del 06 giugno 2001 s.m.i.. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del piano.

Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, in attuazione delle previsioni dell'art. 3 comma 2 della L.R. 30/2016, il progetto edilizio sarà corredato di un'apposita relazione, a firma congiunta del progettista e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma. Per evitare inutili duplicazioni, la firma del geologo sulla relazione non è necessaria qualora le indicazioni della tipologia di suolo e sottosuolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, siano già state inserite nella relazione prevista dall'art. 93 - comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e riprese dal progettista nella sua relazione e sempre che la relazione di cui all'art. 93 - comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 sia stata firmata anche da un dottore geologo e depositata presso lo Sportello Unico per la trasmissione agli uffici competenti.

Per i luoghi di lavoro si rimanda agli adempimenti previsti dal Capo III-bis del Decreto Legislativo n. 230 "*Attuazione delle direttive 89/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*" del 17 marzo 1995 e ss.mm.ii.

Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell'orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l'adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l'ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:

- a. sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti;
- b. pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
- c. ventilazione naturale o forzata del vespaio;
- d. ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
- e. estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
- f. depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio;
- g. depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio;
- h. ventilazione delle condutture di drenaggio;
- i. pressurizzazione del suolo sotto l'edificio;
- j. pressurizzazione dell'intero edificio;
- k. ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;



- l. ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.

Articolo 33

SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

Per gli edifici residenziali e commerciali, compresi gli uffici e gli studi professionali, il requisito prestazionale relativo all'igiene e alla salute si intende conseguito quando, oltre agli obiettivi indicati nel Regolamento dell'Unione Europea (U..E) n. 305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 *"che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio le opere di costruzione"* in precedenza trascritti all'art. 28, sono soddisfatte, con le seguenti specificazioni, le prescrizioni del:

- a. Decreto Ministero della Sanità (D.M.) *"modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione"* del 05 luglio 1975 per i locali d'abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge n. 166 *"Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia"* del 27 maggio 1975);
- b. *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*;
- c. dell'allegato IV del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 81 *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* del 09 aprile 2008 per i luoghi di lavoro e gli ulteriori seguenti requisiti.

33.1 Classificazione dei locali di abitazione

In conformità all'art. 114 del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*, i locali di abitazione privata, sono quelli all'interno dei quali si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini. Essi si suddividono in base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni.

Con specifico riferimento ai locali adibiti ad abitazione privata, ai sensi dell'art. 115 del *"Regolamento di igiene e sanità del Comune di Mottola"* è possibile operare la seguente classificazione:

- a. spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo e alloggi monostanza;
- b. spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, magazzini, garages, ecc.);
- c. spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavatoio, scale, ingresso, corridoi e disimpegno, ripostigli, spogliatoi, depositi, cantina, guardaroba, ecc..

Dal punto di vista generale, ossia non riferito alle sole abitazioni, sono afferenti alla classificazione dei locali agibili, intendendo per essi quelli all'interno dei quali si svolge la vita e/o l'attività lavorativa, anche i seguenti spazi:

- d. uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
- e. negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
- f. laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;



- g. officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- h. parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle auto ma a riparazioni, lavaggi controlli, vendite; magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Ai fini delle caratteristiche igiene sanitarie degli immobili, per i locali di abitazione e accessori si rimanda ai seguenti articolo del Regolamento di igiene e sanità:

- i. art. 115 – “*Caratteristiche dei locali di abitazione*”;
- j. art. 116 – “*Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione*”;
- k. art. 117 – “*Illuminazione naturale diretta*”;
- l. art. 118 – “*Illuminazione artificiale*”;
- m. art. 119 – “*Aerazione dell’abitazione*”;
- n. art. 120 – “*Aerazione dei locali accessori*”;

Mentre, con riferimento ai locali di servizio si rimanda ai seguenti articoli del predetto regolamento:

- o. art. 127 – “*Ascensori*”;
- p. art. 128 – “*Scale*”;
- q. art. 129 – “*Soppalchi*”;
- r. art. 130 – “*Locali seminterrati, piani interrati e sottotetto*”;

33.2 Caratteristiche dei locali di abitazione

33.2.1 Edifici urbani - Dimensione e dotazione minima degli alloggi

Le caratteristiche dei locali di abitazione privata degli alloggi facenti parte di edifici urbani sono riportate agli artt. 115-116 del “*Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola*”.

Si specifica inoltre che, i monocali (alloggi monostanza), ossia alloggi costituiti da un vano utile più servizi, debbono avere una superficie globale minima di 20,00 mq se dotati di un solo posto letto e di 28,00 mq se dotati di due posti letto (L. 105/2024 di conversione del DL 69/2024).

Inoltre:

- a. per il piano terreno, l'altezza minima del piano dal marciapiede stradale (o da quello del terreno sistemato per gli edifici arretrati di almeno 5,00 ml dal filo stradale) all'intradosso del soffitto non può essere minore di 3,00 ml;
- b. per i sottotetti abitabili, l'altezza minima ammessa di 2,70 ml, è quella media del locale; l'altezza minima non può essere però inferiore a 2,10 ml. Con riferimento a tale aspetto si rimanda alle indicazioni riportate all’art. 33.7 del presente Regolamento;

33.2.2 - Edifici esistenti nei nuclei antichi (zona A)

Per facilitare il recupero del patrimonio edilizio dei nuclei antichi, ubicati in zona territoriale omogenea A (centro storico), negli interventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (esclusi quindi gli edifici ricostruiti e



di nuova costruzione) si possono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli altri edifici urbani.

Le predette deroghe ("dimensioni ridotte"), richiamate dall'art. 131 del "Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola", sono ammesse anche negli interventi di ampliamento quando quelle regolamentari comportino soluzioni esteticamente non valide.

Per le specifiche dei servizi igienici per immobili ubicati nella zona territoriale omogenea A (centro storico) si rimanda all'art. 115 – comma 14 del "Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola".

Per quanto concerne l'altezza minima dei locali, negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è ammessa, per i locali d'abitazione, un'altezza interna utile minore di quella regolamentare, purché non inferiore a 2,40 ml.

Per i locali sussidiari (disimpegni, corridoi, bagni, gabinetti e ripostigli), l'altezza minima può ulteriormente ridursi a 2,20 ml.

Per quanto concerne l'aerazione e l'illuminazione, i locali abitabili debbono essere dotati di finestre apribili di adeguata ampiezza, la cui superficie di illuminazione ed aerazione sia almeno 1/12 della superficie del pavimento del locale illuminato al pianterreno ed almeno 1/15 ai piani superiori.

I servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata; le cucine in nicchia (od in armadio) sono ammesse in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali.

Si precisa che qualora il progetto edilizio necessiti di deroghe alle superfici, altezze, caratteristiche, ecc. esse, subentrando un carattere discrezionale nelle valutazioni, possono essere autorizzate previo parere favorevole della competente A.S.L. territoriale.

Le specificazioni del presente articolo possono trovare applicazione anche agli edifici esistenti ubicati nelle zone territoriali omogenee B1 e B2, la cui esecuzione certificata, tuttavia, risalga ad oltre settanta anni (rif. artt.10 e 12 del D.Lgs. n.42/2004).

33.2.3 Caratteristiche dei vani di servizio

Tali vani, così come innanzi definiti, oltre alle indicazioni riportate all'art. 115 del "Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola", si ritengono assoggettabili alle seguenti prescrizioni di dimensioni minime:

- a. bagno con più di due apparecchi e vasca - superficie di 4,00 mq;
- b. bagno con più di due apparecchi e doccia – superficie di 3,00 mq;
- c. bagno con meno di tre apparecchi, senza vasca o doccia – superficie di 2,00 mq.

La larghezza minima è fissata in 1,40 ml per le stanze da bagno ed in 1,10 ml per i bagni con un solo un apparecchio. L'altezza minima è fissata in 2,40 ml, riducibile a 2,10 ml per i disimpegni di superficie inferiore a 4,00 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di 1,00 ml.

I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza massima non supera 2,30 ml, e l'altezza sul filo interno dell'intero sviluppo del muro perimetrale non supera 0,50 ml. Al fine del riconoscimento del sottotetto come volume tecnico esso deve avere una pendenza non superiore al 35% ed essere privo di timpani e altri elementi architettonici di arredo.

Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso,



bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia, mentre, oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulteriore servizio igienico (dotato almeno di vaso, bidet, e lavabo) ogni due locali aggiuntivi.

Premesso che nelle nuove costruzioni sono vietati servizi igienici costruiti a sbalzo, per quelli esistenti visibili da spazi pubblici o che si rendessero tali in futuro debbono essere eliminati. Qualora essi non fossero visibili da spazi pubblici dovranno essere eliminati in occasione di opere edilizie che non siano di manutenzione ordinaria.

33.4 Accessibilità degli edifici e Barriere architettoniche

Con riferimento all'accessibilità degli edifici e dall'abbattimento delle barriere architettoniche, degli ambienti e delle pertinenze, si rimanda a quanto previsto, inottemperanza alla:

- a. Legge (L.) n. 13 *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"* del 09 ottobre 1989;
- b. Decreto Ministeriale (D.M.) n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"* del 14 giugno 1989;
- c. Decreto Ministeriale (D.M.) n. 503 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"* del 24 luglio 1996;

e dai seguenti articoli del *Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola*, di seguito elencati:

- d. art. 112 - *"Barriere Architettoniche"*;
- e. art. 127 - *"Ascensori"*;
- f. art. 128 - *"Scale"*.

33.5 Areazione ed illuminazione dei locali

Con riferimento agli spazi di abitazione, accessori e di servizio come innanzi definiti, i requisiti di aerazione ed illuminazione si intendono soddisfatti qualora vengano rispettate le prescrizioni riportate nei seguenti articoli del *"Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola"*:

- a. art. 115 - *"Caratteristiche dei locali di abitazione privata"*;
- b. art. 117 - *"Illuminazione naturale diretta"*;
- c. art. 118 - *"Illuminazione artificiale"*;
- d. art. 119 - *"Aerazione dell'abitazione"*;
- e. art. 120 - *"Aerazione locali accessori"*.

Per quanto non espressamente riportato si rammenta che utile riferimento è rappresentato dal Decreto Ministero della Sanità (D.M.) *"modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione"* del 05 luglio 1975.

33.6 Apparecchi a combustione, ventilazione dei locali e smaltimento dei fumi e dei vapori

Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria deve essere realizzato con sistemi di ventilazione naturale permanente rispondenti alle norme



di buona tecnica ed alle normative vigenti.

Per gli impianti a gas per uso domestico si applica quanto previsto nella normativa vigente.

In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua e proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante con un fumaiolo in muratura o altro materiale ammesso dalle vigenti normative in materia.

Nei tratti di attraversamento degli orizzontamenti i condotti di fumo o di calore devono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore allo scopo di ricavare, tra il condotto e la contro canna, un'intercapedine di almeno 0,03 ml. Sono fatti salvi i condotti adeguatamente certificati dal produttore, che, per materiale e conformazione, rispettino tale prescrizione.

Il dimensionamento, diametro o sezioni interne delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica. Esse devono avere un andamento verticale e, ove non risultasse possibile, un cambio di direzione che non superi i 30° dalla verticale.

I comignoli, fatte salve le disposizioni di cui alle normative vigenti e norme tecniche specifiche, devono risultare più alti di almeno 1,00 ml rispetto al tetto, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10,00 ml. Tracciato quindi un raggio di 10,00 ml rispetto al comignolo della canna fumaria, la circonferenza che si genera, individua un piano che non deve intercettare alcun elemento che si trovi ad un'altezza inferiore a 1,00 m al di sotto di tale piano.

Sono fatte salve specifiche normative di settore specie quelle relative alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 152 *"Norme in materia ambientale"* del 03 aprile 2006 e s.m.i...

In fase di richiesta del titolo edilizio abilitativo deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E) il progetto relativo alle canne fumarie collettive.

In riferimento a tali aspetti si rimanda, oltre che alle normative specifiche di settore (UNI e UNI-CIG), anche a quanto riportato al Capo V *"Impianti di combustione alimentati a gas di rete"* del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*, in particolare dall'art. 122 all'art. 129.

33.7 Sotterranei, seminterrati, e sottotetti

I locali seminterrati, interrati ed i sottotetti sono definiti così come riportato rispettivamente nelle definizioni uniformi n. 21, 22 e 23 dell'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2250 *"Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo"* del 21 dicembre 2017, allegato al presente Regolamento. Fatte salve le predette definizioni e quanto specificato all'art. 130 – *"Locali seminterrati, piani interrati e sottotetto"* del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*, si specifica quanto di seguito riportato.



magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere del Servizio territorialmente competente del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto e/o altri Enti preposti, alle seguenti condizioni:

- a. il piano di calpestio deve essere superiore di almeno 1,00 ml al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- b. lo scarico delle acque deve avvenire in maniera tale da escludere rigurgiti;
- c. l'altezza minima interna dei locali deve essere quella prevista per le specifiche destinazioni;
- d. il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;
- e. intorno ai muri esterni deve essere realizzata un'intercapedine ventilata, a partire da 0,30 ml sotto il piano del pavimento interno;
- f. sono previste adeguate condizioni di aero-illuminazione naturale o artificiale per le specifiche destinazioni d'uso; quando possibile la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentesi a 0,15 ml sul piano di spiccato, direttamente su spazi esterni;
- g. la profondità netta del locale deve essere quella prevista dagli indici per le specifiche destinazioni.

L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata a seconda dei casi e sempreché sia ritenuto idoneo a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento locale.

Per gli interventi afferenti il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e per interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate si rimanda a quanto prescritto dalla Legge Regionale (L.R.) n. 33 "*Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate*" del 15 novembre 2007, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale (L.R.) n. 16 "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)*" del 07 aprile 2014, e dalla Legge Regionale (L.R.) n. 51 "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (pubbliche), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica*" del 1 dicembre 2017.

33.8 - Box-auto ed autorimesse

Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, in relazione alla disposizione e dimensionamento delle aperture di ventilazione, dei materiali costituenti le strutture e, in generale, alla loro compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari.

Fatte salve le specifiche normative antincendio, deve essere in ogni caso garantita una superficie minima di aerazione dei box e delle autorimesse pari a 1/30 della superficie utile. Ogni singolo box deve essere dotato di chiusure traforate per la ventilazione.

Fatte salve le specifiche normative antincendio, l'altezza utile interna non deve essere inferiore a 2,40 ml (2,70 ml nel caso di autorimesse aperte al pubblico di cui all'art. 183 del "*Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola*") con un minimo di 2,00 ml nel sottotrave. Nel caso di soffitti inclinati o curvi l'altezza media ponderata non deve essere inferiore a 2,20 ml.



I materiali e le finiture da utilizzare per la realizzazione dei manufatti destinati a box e autorimessa devono essere armonizzati con il contesto in cui sono collocati. Le pavimentazioni dei box-auto e delle autorimesse devono essere impermeabili e facilmente lavabili. Le coperture di autorimesse interrato devono garantire che non si verifichino infiltrazioni d'acqua.

Fatti salvi i casi delle autorimesse soggette alla normativa antincendio, tutte le autorimesse interrato e seminterrato devono essere raggiungibili con rampe aventi pendenze idonee (massimo del 20%) ed adeguate caratteristiche costruttive.

A valle della rampa di discesa, se scoperta, deve essere prevista idonea griglia di raccolta delle acque meteoriche con la presenza di adeguato sistema di trattamento e smaltimento e/o recupero in conformità alle vigenti norme.

Per quanto attiene le autorimesse si rimanda a quanto previsto dal *“Regolamento di igiene e sanità del Comune di Mottola”*:

- a. art. 183 – *“Autorimesse aperte al pubblico”*;
- b. Capo IX – *“Autorimesse pubbliche” - “Autorimesse private”* – dall’art. 384 all’art. 387.

33.9 - Soppalco

Fermo restando la definizione n. 24 di cui della Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2250/2017, il soppalco è una struttura praticabile finalizzata alla utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico ed aperto, cioè quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani, presenta un'altezza tale da consentirne la parziale suddivisione orizzontale.

La realizzazione di soppalchi in locali aventi le caratteristiche previste (illuminazione, aerazione, ecc.), è ammessa per la permanenza di persone alle condizioni previste dall’art. 173 – *“Soppalchi”* del *“Regolamento di igiene e sanità del Comune di Mottola”*.

Nella realizzazione dei soppalchi vanno rispettate le seguenti norme:

- a. il soppalco deve avere almeno un lato completamente aperto protetto da balaustra di altezza non inferiore a 1,05 ml;
- b. le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate;
- c. la regolarità dell'aero-illuminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva (superficie del vano+ superficie del soppalco).

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani del fabbricato e come tale non produce effetti ai fini del computo del volume, così come riportato nella specificazione applicativa della definizione n. 19 dell’Allegato A.

Se il soppalco rispetta le caratteristiche di cui ai precedenti commi la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile, intesa così come riportato nella definizione n. 14 dell’Allegato A.

Nel caso in cui l'intradosso del solaio di copertura del vano soppalcato non presenti andamento orizzontale (sistemi voltati o falde del tetto), l'altezza interna della parte superiore del soppalco dovrà essere non inferiore a 1,90 ml, calcolata come media ponderata (volume utile interno/superficie netta).

33.10 Locali Tecnici

I volumi tecnici di ogni fabbricato non potranno superare la superficie netta pari a mq 15,00 per edifici



monofamiliari.

Nel caso di edifici plurifamiliari è ammesso un unico vano tecnico, ogni 6 unità immobiliari, avente dimensione massima pari a mq. 25,00, incrementabile di 3 mq per ogni ulteriore unità immobiliare. I predetti spazi dovranno essere accatastati come parti comuni dell'edificio.

L'altezza utile interna non potrà essere superiore a 2,50 m. Non è ammesso che tale misura sia raggiunta mediante controsoffittatura del vano.

In linea generale, i volumi tecnici devono essere realizzati con tipologie che ne prefigurino in maniera inequivocabile l'uso e progettati in modo armonico rispetto alle caratteristiche architettoniche del resto dell'edificio.

33.11 Locali di alloggi collettivi

Negli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educando o comunque ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno 18,00 mc per ogni persona.

Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.

Le scale debbono essere proporzionate, per ampiezza e numero, al numero degli utenti ed i servizi igienici debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima.

Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi le disposizioni regionali vigenti, mentre per edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti speciali vigenti.

In riferimento a tali tipologie edilizie, oltre che alle normative specifiche di settore, si rimanda a quanto riportato al Capo VI *"Strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e simili"* del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*, in particolare dall'art. 357 all'art. 366.

33.12 Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali e edifici industriali e a destinazione speciale

Per quanto riguarda gli immobili in oggetto si rimanda a quanto previsto dal *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"* al TITOLO VI – *"Caratteristiche degli immobili destinati ad attività lavorativa"* – dall'art. 162 all'art. 184;

Negli articoli che compongono il predetto Titolo, sono organicamente riportate le indicazioni procedurali, dimensionali, igienico-sanitarie, termo-igrometriche, di illuminazione e di eventuali deroghe per quanto attiene i locali ad uso commercial e lavorativo.

33.13 Depositi e magazzini

Fatte salve le indicazioni riportate nel *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"* con riferimento all'attività cui il deposito è funzionale, si specifica quanto di seguito riportato.

I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno 1,50 ml) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.



I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro materiale liscio, duro e compatto.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.

33.14 Edifici Rurali

33.14.1 Locali di abitazione nelle case rurali e caratteristiche dei servizi igienici

Sono considerati fabbricati rurali quelli che rispondono alle seguenti esigenze:

- a. servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo (ai sensi delle vigenti disposizioni) e del personale che lo coadiuva (casa colonica o rurale);
- b. sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli (depositi e/o magazzini, stalle, concimaie, ecc.) .

Nella progettazione e nella realizzazione della casa rurale si avrà cura di:

- a. salvaguardare la natura agricola dei suoli e la loro immagine nel panorama agrario, soprattutto attraverso le sistemazioni dei confini dell'area;
- b. riproporre le tipologie storiche degli insediamenti agricoli e della "casa rurale";
- c. ridurre i movimenti di terra, in escavo o in riporto, privilegiando tipologie edilizie che assecondino l'andamento naturale del terreno;
- d. rendere visibile oltre che nelle scelte tipologiche anche in quelle dei materiali la distinzione tra la casa rurale e i suoi annessi;
- e. porre particolare cura nella scelta dei colori dei materiali di finitura del fabbricato per un suo armonico inserimento nel paesaggio rurale;
- f. preferire pavimentazioni naturali permeabili.

Per quanto attiene le caratteristiche dei locali di abitazione rurale ed i requisiti di carattere igienico sanitario degli stessi si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola al:

- a. TITOLO V – "*Insedimenti agricoli*" – dall'art. 152 all'art. 156;

In tale Titolo sono riportate anche le indicazioni afferenti le aree esterne e le modalità di smaltimento dei reflui.

33.14.2 Edifici per il ricovero degli animali - Letamai e serre di coltura

Per quanto attiene le caratteristiche dei locali di abitazione rurale ed i requisiti di carattere igienico sanitario degli stessi si rimanda a quanto previsto dal "*Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola*" al TITOLO V – "*Insedimenti agricoli*" – dall'art. 157 all'art. 161;

Utili indicazioni in merito alle stalle possono ritrovarsi all'art. 415 – "*Stalle di sosta e ricovero temporaneo*" del Regolamento di igiene, mentre, per quanto attiene i letamai, oltre a quanto specificatamente riportato nell'art. 159, si può fare riferimento all'art. 436 – "*Platee di accumulo letame/Concimaia per lo stoccaggio degli affluenti da allevamento*" del citato Regolamento.



Articolo 34

DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (cosiddette "LINEE VITA")

Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma UNI EN 363.

Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto".

Le misure progettate ed installate ai sensi del presente Regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" del 09 aprile 2008.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:

- a. i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
- b. le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2,00 ml misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
- c. le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4,00 ml;
- d. coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 1,00 ml rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta.

Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti e come tali devono essere trattati in termini di prevenzione infortuni.

Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l'altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto.

Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati e permanere in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente – Requisiti e metodi di prova" dell'aprile 2015. Qualora tali dispositivi siano soggetti a corrosione, se ne deve prevedere la protezione tramite adeguati trattamenti.

In allegato all'istanza per la richiesta del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata.

Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista.

Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d'ancoraggio alla norma UNI 11578 del 2015, rilasciate dal



produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente al titolo abilitativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* del 06 giugno 2001 s.m.i..

Articolo 35

PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., Regio Decreto (R. D.) n. 773 *“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”* del 18 giugno 1931 e del relativo Regolamento di Esecuzione, Regio Decreto (R.D.) n. 635 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico del 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”* del 06 maggio 1940, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e della Legge Regionale Puglia n. 43 *“Contrasto alla diffusione del gioco di azzardo patologico (G.A.P.)”* del 13 dicembre 2013.

Il Comune si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo. Il comune nella redazione del presente articolo si riferisce a quanto disciplinato dall'art.7 della L.R. 43/2014 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP) ed all'uopo si è dotato di un proprio *“Regolamento comunale per la disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti”*.

L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 616 *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge n. 22 del 22 luglio 1975, n. 382”* del 24 luglio 1977.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non è ammessa nell'arco di 500 ml, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente regolamento edilizio, del regolamento sulla disciplina delle sale gioco, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

- a) I locali siano conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria;
- b) I locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq presentino la documentazione

relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la



stima della capacità del suo assorbimento;

- c) Il locale sia dotato di servizi igienici per il pubblico;
- d) I locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- e) La sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività; l'attività di somministrazione è pertanto ammessa solo come attività accessoria;
- f) Sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.



CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 36

STRADE

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.

Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "*Codice della strada*". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 ml e piste ciclabili dedicate.

Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:

- a. piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche, invasive e/o idroesigenti;
- b. realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto pre-colorato nelle aree esterne ai centri storici.

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Per quanto attiene i caratteri igienici delle strade si rimanda all'art. 111 del "*Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola*".



Articolo 37

PORTICI

Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,00 ml di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a 3,00 ml.

In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.

Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole.

Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

A tali spazi si applicano le norme di igiene stabilite dall'art. 100 del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola"*.

Articolo 38

PISTE CICLABILI

L'Amministrazione pubblica, i privati e/o gli enti gestori della viabilità esistente e di nuova realizzazione verificano la possibilità, nei limiti dei dimensionamenti stabiliti dal *"Nuovo Codice della Strada"* e dalle norme regionali (Legge Regionale n. 1 *"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"* del 23 gennaio 2013) ovvero regolamenti e/o linee guida per la realizzazione delle sedi viarie pubbliche, di realizzare piste ciclabili.

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi occorrerà individuare, ogni volta che sia possibile, tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Le piste ciclabili dovranno preferibilmente avere le seguenti caratteristiche:

- a. nastro continuo con sezione minima per corsia pari a 1,50 ml, tale larghezza è riducibile a 1,25 ml nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- b. per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1,00 ml;
- c. nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisorii non valicabili dalle



- autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- d. la pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo;
 - e. la pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade ed eventuali sistemi del trasporto pubblico.

Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e di ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono:

- f. garantire la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- g. essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
- h. individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
- i. prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.

Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola dovranno essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce, con netta preferenza di pavimentazioni drenanti che non incrementino le superfici impermeabili. Nelle piste ciclabili di nuova realizzazione in ambito extraurbano sono da intendersi escluse pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Articolo 39

AREE PER PARCHEGGIO

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell'inquinamento visivo ed ambientale.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. rampe di accesso antisdrucchiolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a:
 - o 5,50 ml nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
 - o 6,00 ml in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 ml e il raggio esterno minimo di 9,50 ml;



- b. percorsi pedonali larghi almeno 0.90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; e possibile non assicurare tale requisito:
 - o quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
 - o in caso di comprovata impossibilita nel recupero di organismi edilizi esistenti;
- c. tratti in piano lunghi almeno 4,50 ml per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
- d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
- e. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
 - o 6,00 ml per l'accesso ai box
 - o 5,50 ml per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice;

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia del *“Nuovo Codice della Strada”*, sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili.

Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante importanza viabilistica, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e la sbarra d’ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacita di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l’accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.

Fermo restando le Leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.

In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli.

In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l’installazione di rastrelliere per biciclette.

Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture, così come specificato al successivo al art. 58 del presente Regolamento.



COMUNE DI MOTTOLA

Articolo 40

PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere, con esclusione della presenza delle sole biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile.

In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare, le pavimentazioni andranno curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena) o ad altri materiali (porfido, travertini, basalti, pietra serena, blocchetti di calcestruzzo precolorato, ecc.) entrati nell'uso più recente.

Per gli impianti di illuminazione esterna sarà curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura andrà posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga per le quali si rimanda al successivo art. 88. Anche in questo caso l'intervento dovrà rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi dovrà essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

Articolo 41

PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

La spesa di prima formazione e pavimentazione nei casi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, compete ai proprietari frontisti.

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.

Alla fine dei lavori il direttore dei lavori (D.L.) dovrà rilasciare idoneo collaudo delle opere eseguite con allegata documentazione fotografica dell'intervento effettuato.

I marciapiedi e camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm salvo diverse disposizioni della Ripartizione Tecnica comunale. I marciapiedi ed i passaggi pedonali



realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Qualora essi non fossero presenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 0,15 ml ed avere le seguenti larghezze minime per:

- a. strade larghe 12,00 ml: marciapiedi di 2,50 ml;
- b. strade larghe 15,00 ml: marciapiedi di 3,00 ml;
- c. strade larghe 18,00 ml: marciapiedi di 3,50 ml;
- d. strade larghe 20,00 ml ed oltre: marciapiedi di 4,00 ml.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%, ed in ogni caso dovrà essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a 1,50 ml.

Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne, con pendenza massima pari a 8%, opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a 2,00 ml e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.

Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, definita dal *"Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa"*.

Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale, può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.

Articolo 42

PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESE

Per passi carrabili si intendono le modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

Esso può essere identificato anche da quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

Oltre a quanto prescritto dal *"Nuovo Codice della Strada"* è possibile fare riferimento, in merito alle indicazioni tecniche, alle indicazioni tecniche per la realizzazione degli accessi carrabili riportate all'art. 38 del *"Regolamento comunale per la disciplina relativa agli interventi di manomissione del suolo pubblico e conseguenti ripristini. Concessioni ed autorizzazioni"*.

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44,



comma 8 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 507 *“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale”* del 15 novembre 1993, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10,00 mq da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 ml tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera ne esercizio di alcuna attività.

Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al *“Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa”* del comune di Mottola.

Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso se giustificato da esigenze di viabilità interna o esterna. L'accesso veicolare alle singole unità immobiliari dovrà avvenire dagli spazi interni comuni, salvo situazioni di comprovata impossibilità per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità.

Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano, tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi dovranno essere adeguati alla presente norma.

Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, se i cancelli o le porte di accesso veicolare prospettano direttamente sulla pubblica strada senza disporre dello spazio utile alla manovra di ingresso/uscita dei veicoli, gli stessi dovranno essere automatizzati con comando di apertura a distanza e dotati di dispositivi atti a garantire la sicurezza degli utenti della strada (specchi, telecamere, ecc.).

Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 ml.

Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.

Nei casi in cui la riconversione o l'eventuale modifica della tipologia produttiva o di vendita di un immobile terziario o produttivo, ovvero il subentro di attività lavorative comportino un maggiore impatto sul traffico di autovetture o mezzi pesanti si determina la necessità di adeguare le aperture dei passi carrabili esistenti alle previsioni del presente regolamento.

Fatto salvo quanto previsto di precedente art. 36, si evidenzia che è ammesso l'accesso agli spazi destinati al ricovero degli autoveicoli tramite sistemi di elevazione e movimentazione meccanizzata ed automatizzata. In tali casi, gli spazi di attesa antistanti il dispositivo di prelevamento meccanizzato delle autovetture debbono essere dimensionati in modo tale da non comportare ostacolo ai flussi di traffico veicolare sulla pubblica via.

I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcheggio maggiore di 50 posti auto dovranno essere dotati di



adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

Articolo 43

CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

Con riferimento alle predette strutture, sono vigenti le indicazioni fornite dal "*Regolamento comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie*" e le indicazioni riportate al successivo articolo 88 del presente Regolamento.

Articolo 44

SERVITU' PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

Le disposizioni relative all'installazione di strutture dehors sono riportate nello specifico regolamento comunale. Per l'installazione di chioschi e gazebi, riguardo le servitù di passaggio sui fronti delle costruzioni, valgono le medesime prescrizioni riportate nel regolamento per i dehors, ossia il "*Regolamento comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie*".

Articolo 45

RECINZIONI

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco o in conci di tufo, di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante.

È possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m.

È consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.



Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore 2,20 ml; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 ml, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 ml rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

Per il titolo abilitativo necessario alla realizzazione delle recinzioni, deve distinguersi il caso in cui esse rappresentino o meno, un'opera edilizia a carattere permanente.

Una recinzione costituita da una rete metallica con paletti di sostegno priva di muro di sostegno, rappresenta un'opera afferente all'*"edilizia libera"*, così come definita dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 s.m.i., dunque realizzabile senza nessun titolo abilitativo.

Differente è la situazione delle recinzioni che producono una permanente modificazione dello stato di luoghi, come ad esempio accade con le recinzioni in rete metallica sovrastanti un muro. In tal caso infatti si rientra nel novero delle opere per la cui esecuzione è necessario il rilascio del Permesso di Costruire (P.diC.).

Inoltre, è necessario, qualora l'immobile ricada in area soggetta a regimi vincolistici e di tutela, l'acquisizione di tutti i necessari e propedeutici atti di assenso.

Articolo 46

NUMERAZIONE CIVICA

Ogni accesso che, dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.

In particolari zone di pregio che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare, l'indicatore del numero civico può essere fornito da quest'ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario.

Il numero civico, apposto e mantenuto a cura e spese del proprietario, deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ml ed i 3,00 ml. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo.

Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati.

Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d'ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati.

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità



immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.

Per le residenze in Zona omogenea E (zone agricole) definite dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) il proprietario può indicare, attraverso opportuna autocertificazione, agli Uffici anagrafici, l'esatta ubicazione dell'immobile ai fini della identificazione.

Le argomentazioni innanzi riportate sono meglio chiarite all'interno del "*Regolamento toponomastica e numerazione civica comunale*" del comune di Mottola.

CAPO III

TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 47

AREE VERDI

Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia alla parte II "Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" contenuta nel Documento Regionale di Assetto Generale/Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi (D.R.A.G.)/(P.U.E.).

Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborato.

In tal caso il 25% delle aree libere impermeabili a piano terra (superficie utile impermeabile del piano terra) deve essere piantumato con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti.

Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.

Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli.

La progettazione delle aree verdi dovrà essere eseguita sulla base delle "*Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*" elaborate dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge n. 10 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*" del 14 gennaio 2013.

Le aree verdi esistenti possono inoltre essere mantenute da soggetti, pubblici, privati, associazioni, ecc. in virtù di quanto previsto dal "*Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale*".

Articolo 48

PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di



significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione, così come definita dal Decreto Legislativo (D. Lgs) n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* del 22 gennaio 2004.

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e previa presentazione di un progetto di riordino e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Si richiamano inoltre, le linee guida del PPTR: 4.4.1 *“Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette”*, 4.4.3. *“Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane”*, 4.4.4. *“Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”* e 4.4.6. *“Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali”*.

Qualora le aree in oggetto siano affidate in gestione a soggetti terzi, ogni intervento dovrà essere eseguito nel rispetto del *“Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale”*.

Articolo 49

ORTI URBANI

L’orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee “E”, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- a. tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l’area, eliminando la vegetazione infestante;
- b. irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell’acqua piovana evitando ristagni d’acqua;
- c. non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- d. non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- e. non allevare animali di bassa corte;
- f. smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell’allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l’alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l’alternanza delle stagioni. L’accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all’esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell’area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali



specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.

La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.

Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole.

Inoltre, si richiamano le Linee guida 4.4.3. "*Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane*" del Piano Paesaggistico territoriale Regionale (P.P.T.R.).

Articolo 50

PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

Si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi e alle direttive di tutela, nonché alle misure di salvaguardia previste dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) e nello specifico alle linee guida:

- a. 4.4.1 "*Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette*";
- b. 4.4.3. "*Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane*";
- c. 4.4.4. "*Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia*";
- d. 4.4.6. "*Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali*".

Inoltre, con riferimento all'articolo in oggetto si rinvia a quanto determinato con la deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1157 del 08 agosto 2002 "*Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente*", relativa alla ricognizione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Articolo 51

TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITA' DOLCE

I tratturi, di cui al comma 2 dell'art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile



con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

E' fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba o altra vegetazione.

I fossi e le cunette delle strade poderali, vicinali o comunque transitabili devono essere mantenuti, sfalciati dai frontisti. Questo vale anche per il lato di proprietà privata prospiciente le strade comunali ove deve esserne garantita la pulizia ed il corretto deflusso delle acque.

Si dovrà porre particolare attenzione alle linee guida previste dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), ossia:

- a. 4.4.5 "*Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture*";

Oltre a quanto innanzi riportato, per l'attuazione degli interventi, si rinvia agli Indirizzi ed alle direttive per le componenti culturali e insediative, definiti dall'art.77 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché alle misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa previste all'art. 81 (specifico riferimento per i tratturi sono previsti agli articoli 80-81-82 delle N.T.A. del P.P.T.R.).

Articolo 52

TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e l'art. 94 del "*Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola*".

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (rifiuti organici, residui industriali, ecc.) o già adibiti a discariche se non dopo aver bonificato il sottosuolo della proprietà corrispondente in funzione degli usi previsti. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è fornito dall'Ente competente in materia igienico sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.



CAPO IV

INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 53

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E' fatto obbligo, così come previsto anche dall'art. 109-138-139 del "*Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola*", per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.

Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti degli immobili. I predetti immobili devono inoltre essere dotati di serbatoi in materiale idoneo allo stoccaggio di acqua necessari come riserva idrica. Essi devono essere dimensionati in funzione del numero di occupanti per gli edifici residenziali e del tipo di attività svolta per gli edifici utilizzati a scopi produttivi, scolastici, amministrativi, ecc.. Ai sensi di quanto previsto dall'art.147 comma 4 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica vigente, le cisterne di accumulo private non possono essere interraste, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale, su parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente. La costruzione e la installazione di serbatoi di accumulo di acqua potabile deve essere attivata in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno a protezione di eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche prescritte dai competenti Organi del Dipartimento di Prevenzione e nel rispetto della normativa vigente delle acque destinate al consumo umano.

Per quanto attiene alle modalità di approvvigionamento ed allacciamento degli immobili si rimanda a quanto riportato nel "*Regolamento del servizio idrico integrato*" dell'Acquedotto Pugliese S.p.A..

Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. per Agibilità) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" del 06 giugno 2001 s.m.i. deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.

I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.

Articolo 54

DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Gli edifici devono essere provvisti di impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate e dei liquami.

Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative e secondo quanto previsto dall'art. 110-214 del "*Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola*", inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.



COMUNE DI MOTTOLA

Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di Legge o regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dal *"Regolamento del servizio idrico integrato"* dell'Acquedotto Pugliese S.p.A..

Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa.

Nei fabbricati industriali e artigianali comportanti l'utilizzo o il deposito di materiale insalubre o nocivo, lo smaltimento delle acque di pioggia dovrà avvenire attraverso un sistema di raccolta e depurazione, preventivo alla immissione in fogna da realizzarsi nel rispetto delle vigenti normative. Le aree di pertinenza dei fabbricati industriali e artigianali già destinate o da destinare a parcheggio, sosta, stazionamento, transito e riparazione di veicoli a motore, dovranno essere dotate, ove non già esistenti, di idonei sistemi disoleanti, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Nelle aree di salvaguardia di pozzi o sorgenti di acqua, lo spandimento delle acque di pioggia deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione sulla qualità delle acque.

I condotti e le reti di scarico devono essere dotati di pozzetti d'ispezione nonché di idonei dispositivi a tenuta, ubicati prima del recapito finale, che consentano il campionamento.

I pozzetti d'ispezione ed i campionamenti saranno realizzati secondo le indicazioni fornite dalla Ripartizione Tecnica comunale.

Nelle zone dotate di rete pubblica fognaria, nei casi in cui il condotto comunale sia unico, è consentita l'unificazione delle diverse reti a monte del recapito finale ed al limite della proprietà, fermo restando l'obbligo di consentire l'ispezione ed il prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi.

I tubi dell'acqua potabile, delle acque di scarico e simili devono essere posati alla distanza minima di 1,00 ml dai confini.

Gli impianti di smaltimento di aree non servite da pubblica fognatura devono inoltre essere realizzati ed autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 *"Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell' art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)"* del 26 maggio 2016, nonché da quelle previste dal Regolamento Regionale n.1 del 7 febbraio 2017.

Per gli impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo per le analisi, posto all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale o della miscelazione con altre acque di scarico. Il pozzetto deve essere a perfetta tenuta e consentire l'accumulo, anche estemporaneo, di acque di scarico per una profondità di almeno 0,50 ml.

Tutte le condutture delle reti di scarico, i pozzetti, le vasche di trattamento nonché i relativi pezzi di assemblaggio e giunzione devono garantire la perfetta tenuta. Gli stessi devono essere realizzati con materiali impermeabili e resistenti.

Per impedire eventuali dispersioni nel sottosuolo e per le normali operazioni manutentive, tutte le vasche interrato riservate al trattamento delle acque di scarico o allo stoccaggio di acque reflue provenienti da attività



lavorative dovranno essere dotate di intercapedine ispezionabile.

Articolo 55

SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Fermo restando i requisiti prestazionali previsti per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà prevedere, in ogni alloggio, uno spazio destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici, dimensionato per idonei contenitori da 12 lt ciascuno. Se questo spazio è localizzato su balconi, logge, verande o terrazze la superficie necessaria, in misura massima di 1,00 mq, non concorrerà alla formazione della superficie utile, di cui alla definizione n. 14 dell'allegato A allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) approvato con Delibera di giunta Regionale (D.G.R.) n. 2250 "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo" del 22 dicembre 2017.

Per quanto attiene le attività commerciali e/o artigianali, salvo dimostrazione di eventuali differenti necessità, gli spazi in dotazione devono intendersi in misura massima di 10,00 mq, necessaria al posizionamento di contenitori da 120 lt o 240 lt. Si specifica che tale superficie, analogamente a quanto previsto per gli alloggi, non concorrerà alla formazione della superficie lorda, dunque del volume.

Qualora in fase progettuale si prevede la realizzazione di un vano condominiale come deposito per la raccolta dei rifiuti, esso deve essere destinato esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani, ed avere le seguenti caratteristiche:

- a. locali devono essere facilmente accessibili, per gli usi residenziali anche per i soggetti con mobilità ridotta e devono avere superfici adeguate, calcolate mediante apposite indicazioni fornite dagli uffici comunali, in relazione anche agli eventuali sistemi di raccolta automatizzata dei rifiuti;
- b. altezza minima di 2,40 ml;
- c. porta metallica con apertura di dimensioni minime di 1,00 ml x 2,10 ml;
- d. pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile;
- e. esalatore con relativo torrino collocato a una distanza di almeno 7,00 ml dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora l'immondezzaio non faccia parte del corpo del fabbricato, ovvero torrino prolungantesi oltre il piano della falda del tetto, nel caso il locale sia collocato nel corpo di fabbrica;
- f. presa d'aria di dimensione adeguata a garantire l'esalazione del torrino;
- g. allacciamento a una presa d'acqua, punto luce e punto presa;
- h. scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio collegati alla rete delle acque nere;
- i. accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antinsetti.

Per gli edifici esistenti, si può provvedere alla sistemazione delle aree pertinenziali al fine di posizionare i contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti. Resta inteso che il posizionamento all'esterno dei raccoglitori, deve evitare l'insudiciamento del suolo pubblico, così come previsto dall'art. 193 del "Regolamento di igiene e sanità pubblica del



comune di Mottola".

Il progetto deve prevedere rispetto dei seguenti requisiti:

- a. i contenitori non devono essere depositati a vista sul marciapiede;
- b. il prelievo dei rifiuti dai contenitori da parte degli operatori ecologici deve avvenire in maniera diretta dalla strada senza la necessità di entrare nella proprietà privata o suonare campanelli, citofoni, ecc.;
- c. la soluzione progettuale della recinzione deve essere tale da schermare i contenitori (es.: siepe, arretramento, sistema di prelievo integrato nella muratura, ecc.);
- d. in base al numero di unità immobiliari di progetto, prevedere spazi idoneamente dimensionati per i contenitori del tipo "patumella" o del tipo "carrellato". Per quest'ultima tipologia le dimensioni minime di massimo ingombro da considerare sono di 0,60 x 0,60 x 1,20 ml per ciascun contenitore.

Articolo 56 DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia, con particolare attenzione alla norma del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) n. 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua", la quale fissa, con riferimento all'edilizia residenziale, dei requisiti minimi da rispettare in termini di dotazioni e prestazioni degli impianti.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Si rammenta anche ai sensi dell'art. 126 del "Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola", qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, ai sensi ai sensi del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" del 22 gennaio 2008, unitamente alla dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.

Articolo 57 DISTRIBUZIONE DEL GAS

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, per le condutture del gas a servizio degli edifici devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali:

- a. il pozzetto di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale deve essere facilmente ispezionabile e la condotta deve poter essere interrotta per schiacciamento nel tratto esterno più vicino al fabbricato.



A tale scopo il pozzetto va segnalato per mezzo di un indicatore, mentre in corrispondenza del tratto di tubo va collocato un dado di pietra;

- b. i tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbono essere di ferro o di ottone o di altro materiale ammesso dalle vigenti disposizioni legislative in materia, dotati di idonea certificazione e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili;
- c. quando i tubi del gas debbano essere incassati o che debbano oltrepassare una parete, un orizzontamento o un vano difficilmente accessibile (vespaio o altra intercapedine), il tronco non ispezionabile deve essere senza giunti, rivestito da una seconda tubazione in materiale ammesso dalla vigente normativa in materia e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per Legge. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

In tale ambito si rileva che gli alloggi, così come previsto dagli artt. 122 e 222 del *"Regolamento di Igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*, debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento di Igiene innanzi citato, avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaio in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l'uso consentito di canne ramificate.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno 0,03 ml per la circolazione dell'aria. E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico.

Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Articolo 58

INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICHE VEICOLI

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere obbligatoriamente prevista, ai sensi del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 257 *"Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi"* del 16 dicembre 2016, per gli



edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500,00 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello già citati, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Esse devono essere idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel presente regolamento, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Ai sensi dell'art. 17-sexies *"Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica"* della Legge n. 134 *"Conversioni in legge, con modificazioni del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 recante misure per la crescita del Paese"* del 07 agosto 2012, le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

I piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione devono prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli anche nelle aree a parcheggio pubblico, idonee a permettere la connessione delle vetture.

Articolo 59

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ADEGUAMENTO PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI (FIBRA OTTICA)

59.1 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell'ambito del progetto si deve prevedere ai fini del rilascio del titolo abilitativo, in ottemperanza al decreto Legislativo (D.Lgs) n.28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* del 03 marzo 2011, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione.

Gli impianti energetici da fonti rinnovabili sono classificabili in:

- a. Impianto solare fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche:
 - a.1 impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - a.2 la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- b. Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche:
 - b.1 moduli fotovoltaici e collettori solari collocati sugli edifici;
 - b.2 la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.
- c. Impianto solare fotovoltaico e/o solare termico realizzati su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle 1) e 2);



- d. Impianti solare fotovoltaico con moduli ubicati al suolo;
- e. Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con microgenerazione realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- f. Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle 5);
- g. Impianti eolici installati sui tetti degli edifici esistenti con singoli generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,50 ml e diametro non superiore a 1,00 ml;
- h. Impianti per minieolico con aereo generatori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18,00 ml.;
- i. Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

I collettori solari termici o i moduli fotovoltaici, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento parziale o totale, possono essere installati:

- l. sulla copertura dell'edificio, in maniera tale da evitarne l'impatto visivo dagli spazi pubblici;
- m. sulle facciate, solamente se concepiti come elementi a esse funzionalmente integrate;
- n. nell'ambito del lotto di pertinenza se posizionati in zona non prospiciente le pubbliche vie o aree pubbliche, oppure a condizione che gli stessi vengano adeguatamente schermati con idonee recinzioni o mediante piantumazione.

Per il collegamento dell'impianto alle singole utenze devono essere predisposti opportuni cavedi o vani.

Se l'ubicazione dell'edificio rendesse tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o gli impianti solari fotovoltaici, il soddisfacimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* del 03 marzo 2011, dovrà essere adeguatamente motivato dal progettista negli elaborati progettuali.

59.2 - Adeguamento per l'infrastrutturazione digitale degli edifici (fibra ottica)

Ai sensi dell'art. 135 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 s.m.i. gli edifici, negli interventi ivi previsti, devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga.



Articolo 60

IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale.

Sebbene tali strutture non rientrino nel novero delle "nuove costruzioni", così come definite dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., le modifiche introdotte dall'art. 87 del decreto Legislativo (D.Lgs) n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" del 01 agosto 2003, hanno semplificato l'iter autorizzativo rendendo necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in luogo del Permesso di Costruire (P.diC.).

La predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) resta vincolata al parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge (L.) n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*" del 22 febbraio 2001, n. 36 in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*" del 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 7 "*Regolamento per l'applicazione della L.R. 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 0Hz e 300GHz*" del 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i. e dal Regolamento comunale "*Regolamento per la razionalizzazione della dislocazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare sul territorio comunale che tuteli la salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*".



CAPO V

RECUPERO URBANO, QUALITA' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 61

PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma.

Articolo 62

FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

62.1 – Decoro delle facciate

Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e privati o che da essi sono visibili, debbono osservare caratteri di decoro urbano sia per la armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marcapiano, aggetti, ringhiere, ecc.) che per i materiali ed i colori impiegati.

Gli interventi sugli edifici, sia di nuova costruzione e esistenti, devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con le caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui si inseriscono.

Fermo restando le specifiche indicazioni derivanti da organi consuntivi quali la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), chiamata ad esprimersi nel caso di interventi su aree oggetto di tutela, in linea generale si vieta la rimozione degli intonaci e dei rivestimenti di facciata per l'applicazione di soluzioni che prevedano il tufo "a faccia vista".



Altresì, si ritiene ammissibile, in funzione di adeguata analisi storica, la soluzione in caso di pietra a vista.

Negli agglomerati d'interesse storico-artistico o di particolare pregio ambientale, individuati come zona omogenea classificati come zona A, in assenza di Piano di Recupero (P.R.), a norma del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 1444 *“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967”* del 02 aprile 1968, gli interventi sono disciplinati dalle seguenti indicazioni:

- a. per migliorare l'originaria distribuzione interna, le scale, ad eccezione per gli edifici direttamente oggetto di procedura di vincolo storico-artistico, possono essere ricostruite anche con materiale e tecnologie contemporanee in modo da permettere idonee condizioni di igiene e di disimpegno. Si consente l'impiego oltre che del cemento armato anche di elementi in legno o in ferro, ad esclusione delle scale esterne alle abitazioni, il cui recupero deve avvenire secondo la tipologia e materiali originari. Analogamente, non sono ammessi gradini esterni di nuova costruzione invadenti la sede stradale, bensì è consentito conservare quelli preesistenti e con l'impiego degli stessi materiali;
- b. le opere di consolidamento e di restauro delle murature portanti, possono realizzarsi sia con i sistemi tradizionali (mediante operazioni di "scuci-cuci" con tufi e/o materiali lapidei), sia con l'impiego di strutture portanti in calcestruzzo armato e/o metallo e/o compositi, opportunamente mascherate da fodere di muratura di tufi, di pietra o di materiali simili sulle facciate esterne;
- c. i preesistenti solai in legno o in ferro o misti che non assicurano le idonee condizioni di staticità e sicurezza, possono sostituirsi con nuovi solai in calcestruzzo armato con travetti prefabbricati precompressi, con solai in calcestruzzo gettati in opera o con solai in profilati di lega leggera opportunamente ancorati alle preesistenti strutture murarie, oppure con altri tipi di strutture orizzontali che la tecnicamente idonee all'impiego;
- d. all'interno degli alloggi, al fine di renderli utilizzabili in funzione delle destinazioni abitative richieste si possono prevedere tramezzature di tufo, mattoni forati o di altri materiali (legno, vetro, lamiere metalliche prefabbricate, ecc.); è prescritta la conservazione e l'eventuale restauro delle volte salvo il caso in cui esse non garantiscano le idonee condizioni statiche e igienico sanitarie, oppure siano caratterizzate da altezze in chiave inferiori a 2,20 ml. In tal caso si può la demolizione e ricostruzione della struttura voltata oppure la sua sostituzione con un orizzontamento piano del tipo innanzi descritto;
- e. in casi eccezionali, previo parere favorevole della C.L.P., le preesistenti aperture su strade pubbliche possono essere variate in funzione delle mutate distribuzioni interne, o per esigenze di carattere igienico-sanitarie, senza però che intervengano architravi di cemento in vista. I vari tipi di intervento sulle facciate preesistenti devono prevedere lesene, stitipi, architravi, soglie, cornici, tavolette di balconi, mensoloni o gattelli in pietra simile alla preesistente, lavorata e sagomata;
- f. sulle facciate gli intonaci devono essere del tipo comune liscio color bianco. E' consigliabile il rifacimento del nuovo intonaco con le tecnologie in uso prima della industrializzazione della calce metodologie tradizionali. Non sono ammesse tinteggiature con colori sintetici lavabili;



- g. si devono conservare i parametri in pietra calcarea, adoperando nel risanamento o nella ricostruzione la tecnica tradizionale;
- h. nelle ricostruzioni parziali o totali degli edifici devono essere rispettati rigorosamente i confini dell'originario tracciato stradale;
- i. sono vietate le sporgenze di logge e/o balconi, fatta eccezione per il ripristino degli originari elementi aggettanti su mensole e dei balconi con soglie in pietra da taglio;
- j. la realizzazione di ascensori, montacarichi e degli altri impianti tecnologici può essere consentita in tutti quei casi nei quali non sia, di conseguenza, compromessa la tipologia, la struttura portante, il profilo altimetrico a filo strada degli edifici; è consentita solo l'esecuzione dei volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture;
- k. gli edifici debbono avere la copertura tradizionale del luogo, priva di elementi non in linea con le tradizioni costruttive locali;
- l. sono vietati le mansarde e gli arretramenti. Gli eventuali stenditoi situati in sommità degli edifici debbono essere coperti ad altana e non debbono superare in estensione un terzo dell'area del tetto. Le gronde, i canali ed i pluviali debbono essere in vista; sono prescritti canali in lamiera verniciata e pluviali in lamiera verniciata od in ghisa (esclusi polivinile e simili), così come previsto dall'art. 80 del presente regolamento edilizio comunale;
- m. nello spessore dei corpi di fabbrica degli isolati o delle unità minime di intervento, è consentita la formazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione e di cavedi di illuminazione, purché inseriti in un progetto unitario esteso all'intero isolato ovvero alle unità minime di intervento. Le dimensioni delle suddette chiostrine, pozzi di luce e cavedi, possono essere sensibilmente più piccole e comunque diverse da quelle prescritte dal presente Regolamento e dal *"Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola"*, purché provviste del parere favorevole del competente servizio A.S.L.. Si ritiene consigliabile una dimensione minima del lato pari ad almeno 1,50 mt.
- n. è consentito che su dette chiostrine, pozzi e cavedi si affaccino anche le finestre dei vani di soggiorno, pranzo, letto, ecc., oltre che dei servizi e delle cucine degli alloggi oggetto di risanamento. E' consentito inoltre che i bagni, W.C. ed i servizi in genere non siano necessariamente provvisti di illuminazione diretta e che la loro aerazione avvenga a mezzo di sistemi di ventilazione ad aereazione forzata. Ciò al fine di evitare la creazione sui fronti di nuove aperture. Sono inoltre consentiti una larghezza della rampa ed un rapporto pedata-alzata inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento in tutti quei casi in cui, stante la conformazione dell'organismo edilizio, sia manifestata l'impossibilità di rispettarne l'esecuzione;
- o. è assolutamente vietato l'impiego di lamiera di ferro e/o alluminio per infissi di porte e finestra; è ammesso l'impiego del legno o legno-alluminio nelle forme e nei colori tradizionali e tali da non alterare i rapporti cromatici delle facciate. Le persiane debbono essere a liste, di tipo tradizionale ed apribili a battente e ventola. Non è ammesso l'impiego di sistemi oscuranti quali tapparelle in legno od in plastica e le tende alla veneziana.

Per tutti i punti in precedenza elencati, occorre sottolineare l'importanza di definire una corretta metodologia di



intervento, con particolare riferimento alle recenti tecniche di consolidamento.

La sostituzione di eventuali elementi o parte di elementi architettonici irrecuperabili in pietra, come lesene, capitelli, davanzali, mensole, comici, gattelli, decorazioni interne ed esterne, deve avvenire sia in caso di restauro che di ripristino, con gli stessi materiali e le stesse tecnologie di lavorazione usati nella tradizione locale.

Gli interventi tesi alla creazione o di modifiche di aperture devono evitare il ricorso ad elementi di un linguaggio architettonico ormai desueto, mentre va esplicitamente prescritto il restauro degli elementi architettonici esistenti. E' vietata ogni contraffazione degli elementi architettonici, compresa la sostituzione con surrogati derivanti da nuove tecnologie e materiali, come ad esempio il calcestruzzo trattato tipo pietra, marmi, travertino ecc.

Per tutte le pareti esterne nelle quali si devono prevedere nuove bucaure, si richiede uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intero fronte interessato, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi.

Le nuove aperture al piano terra, necessarie per la creazione di attrezzature commerciali, artigianali o professionale, sebbene sconsigliate, qualora necessarie devono rispettare le seguenti condizioni:

- p. dimensione delle bucaure rapportate all'entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti;
- q. gerarchia dei lavori nel contesto generale dei fronti della via interessata;
- r. salvaguardia degli impianti compositivi relativi al fronte in oggetto;
- s. rispetto della posizione delle volte e/o dei solai;
- t. le vetrine dei negozi sono prescritte in lamiera verniciata (escluso l'alluminio anodizzato colorazione RAL) ed in luogo delle saracinesche si prevede l'installazione di portoni in legno o altro materiale purché facente parte della tradizione e delle preesistenze del luogo;
- u. le insegne debbono intonarsi al carattere della zona;
- v. sono vietate le insegne luminose lampeggianti.

La possibilità di creare nuove aperture deve essere valutata con criteri estremamente rigorosi, riducendo al minimo i margini di discrezionalità.

62.2 - Intonacatura e tinteggiatura degli edifici

Gli interventi sui fronti degli immobili di nuova costruzione, visibili da vie e spazi pubblici e privati, debbono essere sempre intonacati, ciò a meno di specifiche indicazioni progettuali inerenti i caratteri di rifinitura degli immobili derivanti da pianificazione esecutiva (pubblica e/o privata).

Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano od il paesaggio e che al contempo si uniformino all'ambiente costruito circostante.

Negli edifici appartenenti a più proprietà ma costituenti unico corpo di fabbrica si deve provvedere, per la tinteggiatura delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

62.3 - Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale



conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma, anche, per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino di intonacatura e di tinteggiatura delle facciate e gli elementi costitutivi dei prospetti (ringhiere, infissi, ecc.), deteriorate dal tempo e dagli agenti atmosferici.

Se le condizioni dei fronti degli edifici, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale, può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori recuperando poi le somme nei modi previsti dalla Legge.

Non è ammesso lasciare i fronti degli edifici, visibili da spazi pubblici, allo stato grezzo e/o senza le previste opere di rifinitura (intonaco e tinteggiatura).

Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo in confine di proprietà, l'Amministrazione Comunale può imporre la costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione di tale frontespizio a carico di chi richiede il permesso per il nuovo edificio.

Articolo 63

ELEMENTI AGGETTANTI DALLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

63.1 – Sporgenze, serramenti e insegne

Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e privati o che da essi sono visibili, debbono osservare caratteri di decoro urbano sia per la armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marciapiano, ecc.).

Le sporgenze sul suolo pubblico sono così disciplinate:

- a. per gli zoccoli è consentita una sporgenza massima di 0,05 ml dal filo del fabbricato;
- b. uguale sporgenza è ammessa per le decorazioni di qualunque genere sino alla quota di 3,00 ml dal piano di marciapiede;
- c. sporgenza 0,10 ml è ammessa per gli isolamenti a cappotto degli edifici esistenti (nel caso di nuove costruzioni e di demolizioni e ricostruzioni l'isolamento deve essere ricompreso all'interno del lotto di proprietà senza occupare la sede stradale);
- d. le pensiline ed i balconi non potranno costruirsi ad altezza minore di 3,50 ml dal piano del marciapiede o 4,50 ml dal piano stradale in assenza del marciapiede.

In assenza di marciapiede, la sporgenza massima delle pensiline o dei balconi dovrà essere contenuta entro il 10% della larghezza della strada (con un massimo di 1,50 ml), mentre, in presenza di marciapiede, la linea corrispondente alla massima sporgenza dovrà essere arretrata di 0,30 ml rispetto alla verticale passante per il bordo esterno del marciapiede

I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non consentano alcun oggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito.

Gli oggetti delle mostre non possono sporgere più di 0,10 ml dal filo del muro.

In assenza di marciapiede e/o fuori dalla verticale passante per il bordo esterno, può essere consentita



l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo non minore di 4,30 ml e sempre che non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente.

63.2 – Pensiline, balconi, aggetti e chiusure stabili

Le superfici orizzontali di pensiline, balconi ed aggetti di qualsiasi tipo dovranno essere convenientemente impermeabilizzate e provviste di gocciolatoio su tutti i lati.

Il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane dovrà essere risolto in modo tale da non arrecare inconvenienti ai piani sottostanti ed alle pareti del fabbricato e da evitare scolarure laterali nei punti di attacco alla parete.

E' consentita la realizzazione di pensiline su finestre, balconi e terrazzi a livello.

L'aggetto dovrà essere spiccato ad almeno 3,50 ml dal piano del marciapiede e 4,50 ml dal piano stradale qualora non esista marciapiede, in caso di aggetti su suolo pubblico, misurando tale altezza in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Per la sporgenza massima dei balconi dal filo dell'edificio si rimanda al precedente paragrafo 63.1.

L'Amministrazione può, per il tramite della Ripartizione Tecnica, imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiudizio all'ambiente circostante od al traffico veicolare.

Fermo restando la verifica delle volumetrie ammesse dalle norme, la chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata e ciò anche nel caso in cui essa sia realizzata con infissi trasparenti e con tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente.

La chiusura stabile con infissi vetrati o con tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente, fermo restando la verifica delle volumetrie ammesse dalle norme, è comunque consentita per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade.

In ogni caso dovranno sempre essere verificate le condizioni di aerazione a cui i vani e le verande così ottenute si riferiscono e le norme relative alle distanze e alle altezze degli edifici. Per il caso appena citato, determinandosi un incremento volumetrico dell'unità abitativa esso si configura in maniera analoga a quanto innanzi per i balconi.

63.3 – Parapetti

I parapetti delle finestre, dei balconi e delle terrazze dei nuovi fabbricati nonché le ringhiere delle scale che costituiscono la difesa verso il vuoto, devono avere un'altezza minima di 1,10 ml rispetto al piano di calpestio ed essere inattraversabili da una sfera di diametro di 0,10 ml.

Nei luoghi di lavoro i parapetti dovranno essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ossia Decreto legislativo (D.Lgs) n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" del 09 aprile 2008.



COMUNE DI MOTTOLA

Articolo 64

ALLINEAMENTI

Fermo restando quanto definito dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata, l'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale.

Il tutto salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Articolo 65

PIANO DEL COLORE - PRESCRIZIONI PER IL COLORE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI

65.1 Piano per il colore

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

- a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
- b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
- c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

In mancanza la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente

65.2 Prescrizioni per il colore dei fronti degli edifici

I caratteri cromatici relativi ai muri visibili da aree pubbliche ed ai manufatti quali ringhiere, infissi e simili, oltre che essere preventivamente specificati nelle relazioni progettuali, dovranno essere cromaticamente uniformi, intonati con gli edifici vicini e mantenuti in stato decoroso.

Particolare attenzione deve essere posta alle tonalità da impiegare nella zona omogenea A (centro storico) in cui si deve prediligere il colore bianco e nella zona omogenea B1 (di recupero), in cui si deve favorire caratteri di uniformità con l'intorno.

Per le zone omogenee C (di espansione) così come definite dal vigente strumento urbanistico sono vietate le colorazioni che offendano il buon gusto con eccessi di vivacità o contrasti che non siano intonate all'ambiente circostante. Esse inoltre devono essere uniformi per le stecche di edifici o qualora differente devono essere adeguatamente studiate e giustificate negli elaborati progettuali.

Qualora i fronti di case, fabbricati, muri e simili che formano un complesso architettonico unitario anche di appartenenza di più proprietari, siano questi da restaurare o tinteggiare, nel caso di modifiche al colore, dovranno essere compiuti in simultanea nella loro totalità (comprese le persiane e gli infissi esterni), così come indicato nel precedente art. 62.2 – *“Intonacatura e tinteggiatura degli edifici”* del presente Regolamento. In caso di inosservanza e fatta salva la normativa vigente in materia, il Comune ordina gli interventi da eseguire a carico degli interessati.



Articolo 66

COPERTURE DEGLI EDIFICI

I fabbricati di nuova costruzione ricadenti in zone consolidate urbane ovvero oggetto di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

Analogamente, per le nuove costruzioni in zona agricola (normale E1 o di interesse paesistico E2), la scelta della tipologia di copertura, se piana o a falda, deve essere giustificata dal contesto ambientale e da una analisi storica dei caratteri tipologici e costruttivi.

Tutti i tipi di coperture, le cui caratteristiche termo-igrometriche sono esplicitate nell'art. 107 del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola"*, ed i relativi aggetti e volumi tecnici sporgenti sono ritenuti elementi architettonici o di conclusione dell'edificio. Di conseguenza, loro realizzazione sarà disciplinata da apposite prescrizioni progettuali, di coordinamento delle condizioni e materiali relativi ai prospetti ed alle stesse coperture.

Per quanto attiene le coperture accessibili, esse devono prevedere idonee ringhiere o parapetti di protezione, così come previsto all'art. 105 *"Ringhiere e Parapetti"* del *"Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*.

Le coperture devono essere dotate di appositi canali di raccolta delle acque meteoriche e pluviali, le cui caratteristiche sono state esplicitate all'art. 80 *"Coperture, canali di gronda e pluviali"* del presente Regolamento.

Le installazioni di impianti utili a captare energia da fonti rinnovabili sono ammesse sulle coperture secondo le prescrizioni di cui all'art. 59 *"Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"* e 79 *"Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici"* del presente Regolamento.

Articolo 67

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il Comune, in ottemperanza alla Legge Regionale (L.R.) n. 15 *"Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"* del 23 novembre 2005 n.15 ed al Regolamento Regionale (R.R.) n. 13 *"Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"* del 22 agosto 2006 n.13, persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri di riduzione dell'inquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico.

I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:

- a. apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $g \geq 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;



COMUNE DI MOTTOLA

- b. lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali ad esempio quelle afferenti alla tipologia led, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
- c. luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
- d. impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24 ore, l'emissione di luce in misura superiore al
- e. 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.

Nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

Nei tratti in cui l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svicoli, nebbia, etc.), in quanto insufficiente o eccessiva, al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cateyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..).

Nei centri storici e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
- b. l'illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.

E' vietata l'installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.

Nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti ad intervento, è obbligatorio che i corpi illuminanti siano posizionati ad altezze differenzi per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso, onde ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

Articolo 68

GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

Per quanto attiene le argomentazioni previste in tale articolo si rinvia al successivo art. 83 "*Intercapedini e griglie di aerazione*" del presente Regolamento Edilizio Comunale.



ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ED ALTRI IMPIANTI TECNICI

69.1 – Antenne

L'installazione delle antenne deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Le apparecchiature e gli impianti tecnologici devono essere collocati in maniera che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici, oppure essere celati alla vista anche con verde pensile, adottando preferibilmente soluzioni tecniche di tipo centralizzato e/o unificato per ciascun edificio.

Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata, sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla. Ai fini di tutelare l'immagine urbana, le antenne paraboliche, i pali e tutti gli apparati tecnici debbono risultare raggruppati in un'unica zona ed avere colorazione adeguata, atta ad integrarsi nel contesto dell'ambiente in cui sono installate. Essi devono essere collocati sulla copertura, senza sporgenza dal perimetro della stessa, sul lato opposto alla pubblica via, in posizione tale da minimizzarne l'impatto visivo. Sono da escludere installazioni in facciata.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi non adeguatamente fissati e/o canalizzati (ossia i "cavi volanti") e nuove installazioni di antenne paraboliche di ricezione sui balconi, terrazzi che non siano di copertura, o in giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo e soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi ed alle altre norme e regolamenti di settore.

Nel caso di installazione di apparecchiature di carattere collettivo riguardanti gli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile, ai fini della salvaguardia della salute pubblica nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, si rimanda al precedente art. 60 "*Impianti per teleradiocomunicazioni*" del presente Regolamento.

69.2 – Impianti di condizionamento

Nelle nuove costruzioni la collocazione dei motori degli impianti di climatizzazione sulle coperture è in genere ammissibile a condizione che siano garantiti i seguenti requisiti:

- a. siano posizionati sulle coperture in modo da non renderle visibili dai coni ottici limitrofi più significativi e siano occultati da appositi manufatti (in muratura o in metallo), delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico, realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità e a garantirne il miglior inserimento nel contesto;
- b. siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio;
- c. le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno 3,00 ml dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno 6,00 ml se su spazi pubblici;
- d. la distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.



L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Negli edifici esistenti, i motori degli impianti di climatizzazione devono essere installati sui fronti dell'edificio non prospicienti sulla pubblica via o su zone di uso pubblico. Ove ciò non risulti possibile, possono essere installati anche sui fronti principali a condizione che:

- a. vengano posizionati in appositi spazi integrati con il prospetto e comunque non ponendosi direttamente a vista;
- b. vengano posizionati sui balconi, direttamente a terra, e comunque a un'altezza non superiore a quella dei parapetti;
- c. non incidono negativamente sui coni prospettici visuali.

I condotti di collegamento tra il motore e gli elementi interni devono essere incassati nelle pareti dell'edificio. Qualora ciò non risulti possibile, gli stessi devono essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato.

Tutti i condizionatori non dovranno creare stillicidio dell'acqua di condensa, raccordandone le canalette di raccolta ai canali di gronda o alla rete fognaria ed essere posti ad un'altezza non inferiore a 2,20 ml dal piano di calpestio di spazi pubblici o ad uso pubblico.

69.3 – Altri impianti tecnici

Gli alloggi, così come previsto dagli artt. 122 e 222 del *“Regolamento di Igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola”*, debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

Ai sensi dell'art. 126 del citato Regolamento di igiene, qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, ai sensi ai sensi del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 37 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”* del 22 gennaio 2008, unitamente alla dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di materiale plastico o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili.

Per i tubi d'acqua pura o nera, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno



un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.

I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento di Igiene comunale, avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l'uso consentito di canne ramificate.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno 0,03 ml per la circolazione dell'aria. E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico.

Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Ai sensi dell'art. 149 del più volte citato Regolamento di igiene, tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana. A tale proposito si rimanda alle indicazioni riportate ai precedenti art. 53 "Approvvigionamento idrico" e 54 "Depurazione e smaltimento delle acque" del presente Regolamento.

Articolo 70

SERRAMENTI DEGLI EDIFICI

Le porte e le altre aperture poste ai piani ove vi sia passaggio di persone non devono essere munite di serramenti apribili verso l'esterno, salvo il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato.

Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni.

Qualora siano dimostrate obiettive impossibilita costruttive alla realizzazione in posizione arretrata o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i serramenti relativi ad uscite di sicurezza, sempreché siano utilizzati esclusivamente in situazione di emergenza, possono avere apertura anche su spazi pubblici o di uso pubblico, a condizione che la loro presenza sia adeguatamente segnalata da cartelli, leggibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e da indicatori luminosi e sonori attivabili automaticamente in caso di apertura.

I serramenti esterni delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza dal livello del marciapiede non inferiore a 3,00 ml; in nessun caso l'apertura delle ante può invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

Negli edifici esistenti, non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti. Nel momento in cui si eseguono interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme del presente Regolamento.



Nei fabbricati di riconosciuto valore storico o nella zona omogenea A (centro storico) gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti devono essere realizzati con materiali e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria.

Articolo 71

INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE E TARGHE

Fatte salve le prescrizioni regolamentari del *“Nuovo Codice della Strada”* e del Regolamento Comunale denominato *“Piano generale degli impianti pubblicitari”*, si precisa quanto di seguito riportato.

Nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione o altro manufatto può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione con conseguente pagamento del canone di occupazione. Il tutto in ottemperanza a quanto previsto dal *“Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa”*.

La realizzazione di bacheche e vetrinette che pubblicizzano attività, prodotti o servizi, o la loro sostituzione dovrà essere attuata attraverso la composizione e lo studio di profili e colori compatibili con l'edificio o con il contesto di loro collocazione.

Le bacheche o vetrinette potranno avere un oggetto massimo di 0,30 ml dal fronte dell'edificio sul quale sono collocate, potranno essere poste a partire da 0,15 ml dal marciapiede fino un'altezza massima di 2,20 ml dal marciapiede e dovranno estendersi per una lunghezza massima del 50% del fronte del fabbricato sulla strada pubblica.

Per i fabbricati condominiali, preliminarmente all'installazione è necessario il consenso del condominio. L'ampiezza del marciapiede al netto del profilo esterno della vetrina deve essere pari ad almeno 1,00 ml.

Per l'installazione di erogatori automatici di prodotti o servizi, sul suolo pubblico o anche applicati a edifici privati, purché in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico, è necessaria la sola concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al Regolamento comunale innanzi citato, nel rispetto delle seguenti condizioni di installazione:

- a. non interferenza con edifici di valore storico-architettonico;
- b. non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili;
- c. verifica delle condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui nei nuovi edifici siano previsti al piano terreno locali a destinazione commerciale, a pubblici esercizi o similari, devono essere predisposti appositi spazi per le insegne, che consentano collocazioni ordinate, allo stesso livello e con pari sporgenza.

Le tende e i dispositivi di oscuramento in genere sono ammessi a condizione che (cfr. successivo art. 88 *“Altre opere a corredo di edifici e attività”*):

- d. non comportino alterazione della composizione architettonica delle facciate;
- e. garantiscano un corretto inserimento nel contesto;
- f. sia assicurata la necessaria coerenza, nell'ambito del singolo edificio, con uniformità di tipologia, materiali e colori;
- g. non individuino spazi stabilmente richiusi o destinati a funzioni tali da configurarsi quali locali primari o di supporto/servizio alla funzione primaria;



- h. per costruzioni a piano terra prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico si rimanda a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'installazione di strutture tipo chioschi e dehors;
- i. siano arretrate di 0,20 ml dal filo del marciapiede e abbiano un'altezza dal piano del marciapiede non
- j. inferiore a 2,50 ml.

La domanda di autorizzazione per installare o modificare insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe all'esterno di esercizi commerciali, fermo restando quanto previsto nello specifico regolamento comunale denominato "*Piano generale degli impianti pubblicitari*", deve essere corredata dall'indicazione delle dimensioni, della forma, del materiale, del colore e del messaggio pubblicitario, nonché dalla dichiarazione di assenso, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del proprietario dell'edificio.

Nel caso di proprietà comunale l'assenso è implicito nell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 72

CARTELLONI PUBBLICITARI

Le caratteristiche e le modalità di installazione di tutti i tipi di mezzi pubblicitari (cartelloni, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di propaganda in genere) da collocarsi sia sugli edifici che su manufatti vari o su propri sostegni, sono ammissibili in conformità al "*Nuovo Codice della Strada*" ed al e del Regolamento Comunale denominato "*Piano generale degli impianti pubblicitari*".

I cartelloni pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione di diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Essi non possono essere collocati in aderenza alla parete di edifici e, a seconda che siano collocati parallelamente o perpendicolarmente all'asse stradale, non possono eccedere, rispettivamente, la superficie di 10,00 mq e 6,00 mq. In ogni caso dovranno essere posti a distanza minima di 3,00 ml dal limite della carreggiata o in allineamento ad eventuali costruzioni fisse, muri o alberi in filare presenti a distanza inferiore.

L'installazione di detti mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di danneggiamento per l'ambiente circostante. In particolare, le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo alle abitazioni o alle attività adiacenti o prospicienti.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto nonché di quelli per impianti pubblicitari, nel caso in cui insistano su aree o edifici soggetti a specifici vincoli e/o regimi di tutela, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti, possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

Articolo 73

MURI DI CINTA

I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle "recinzioni" contenute nell'articolo 45 del



Articolo 74

BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI

Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati alla Ripartizione Tecnica Comunale. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II "Beni culturali" del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" del 22 gennaio 2004 e smi.

Articolo 75

CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

Fermo restando gli obblighi di legge in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gli interventi nelle aree storiche del Cimitero, ossia tutti quelli di natura edilizia e cioè dalla manutenzione alla ristrutturazione o messa in sicurezza nonché alla nuova costruzione, devono perseguire:

- a. il mantenimento in uso del monumento con funzioni legate alla sepoltura e alla celebrazione della memoria singola e collettiva;
- b. la tutela e conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico e/o artistico;
- c. il mantenimento dei caratteri architettonico - tipologici della parte storica nel suo insieme e dei singoli manufatti;
- d. la riqualificazione ambientale degli spazi aperti interni con particolare riferimento agli interventi sulle pavimentazioni esterne e sulla vegetazione per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, ossia Legge (L.) n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" del 09 gennaio 1989; Decreto Ministeriale (D.M.) n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" del 14 giugno 1989; Decreto Ministeriale (D.M.) n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" del 24 giugno 1996;

Gli interventi sulla pavimentazione esistente dovranno prevedere la progressiva eliminazione del tappeto in materiale bituminoso e la sostituzione con elementi naturali le cui caratteristiche tipologiche e dimensionale devono derivare da una opportuna indagine storica.



COMUNE DI MOTTOLA

Articolo 76

PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

Atteso che i luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore, i nuovi interventi dovranno tendere a perseguire i seguenti obiettivi:

- a. ampliamento delle zone pedonali e a di quelle soggette a traffico limitato;
- b. potenziamento dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili;
- c. potenziamento dell'impianti di videosorveglianza.



CAPO VI

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 77

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono adottare soluzioni progettuali urbanistico-edilizie per la eliminazione delle "barriere architettoniche" (così come definite dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" del 14 giugno 1989, n. 236), ossia degli ostacoli di natura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedito capacità motorie nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie.

Gli interventi, ai sensi delle vigenti normative devono assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, contenute nella normativa specifica di cui al punto D.4 dell'allegato B ed al punto D.3 dell'allegato C, nonché all'art. 112 del "Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola".

Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Ai sensi dell'art. 77, commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i., la progettazione deve comunque prevedere:

- a. accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b. idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- c. almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- d. l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.



COMUNE DI MOTTOLA

All'art 77, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo.

I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo (D.L.) n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" del 22 gennaio 2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.

Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta d'ingresso rispetto al filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucchiolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia d'ingresso, nel rispetto delle pendenze massime di legge.

Qualora non sia possibile realizzare una soluzione per l'ingresso accessibile all'interno della proprietà per l'eccessivo dislivello esistente o per altre questioni strutturali, è possibile intervenire con una soluzione (rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe removibili) che insista sullo spazio antistante all'ingresso su suolo pubblico. A tal fine il progetto, redatto da un tecnico abilitato, da presentare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), dovrà individuare la soluzione più adatta, mantenibile a titolo gratuito, nel rispetto degli spazi di passaggio sul marciapiede, della sicurezza, delle attrezzature/impianti pubblici e della percezione da parte delle persone con disabilità sensoriale. Per tali tipologie di opere, per l'occupazione di suolo pubblico non sarà previsto alcun onere.

Qualora non sia possibile, per la ridotta larghezza del marciapiede, adottare una soluzione che insista sullo spazio antistante l'ingresso su suolo pubblico, è possibile adottare la soluzione provvisoria (scivoli mobili o altre soluzioni) di cui al punto successivo.

Tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile sono tenute a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone diversamente abili, con scivoli mobili (o altra soluzione) e campanello di chiamata (visitabilità condizionata).

I condomini residenziali favoriscono le migliorie per l'accessibilità, privilegiando, ove possibile, le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone.

Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla specifica legislazione e in particolare quelle relative:

- e. ai locali tecnici, l'accesso ai quali è riservato ai soli addetti;
- f. agli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra, per i quali è consentita solo la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi. Deve essere comunque assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano terra e ai piani interrati;
- g. agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
- h. agli edifici soggetti a vincolo, solo nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato.

Al fine di favorire il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità



e adattabilità, tali da rendere non utilizzabili gli immobili da parte di persone diversamente abili, sono dichiarate inagibili.

Il proprietario dell'opera e/o l'intestatario del titolo edilizio sono sanzionabili ai sensi delle Leggi vigenti.

Gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, per opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, saranno destinati al finanziamento di opere ed iniziative a favore dei soggetti diversamente abili.

Articolo 78

SERRE BIOCLIMATICHE

78.1 Serre solari

Ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 13 del 10/06/2008" del comune di Mottola le serre solari sono, ai sensi della definizione uniforme n. 52 dell'allegato A, sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, ossia spazi bioclimatici ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, qualora detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11, comma 1, lett. c) della Legge regionale n. 13 "Norme sull'abitare sostenibile" del 10 giugno 2008); solo in tale specifico caso:

- a. dovrà essere apposto il vincolo circa la destinazione a "serra solare";
- b. non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone;
- c. deve essere uno spazio chiuso, separato dall'ambiente esterno mediante pareti vetrate e collegato alla costruzione con una o due aperture apribili; la copertura può essere vetrata o opaca a seconda della latitudine e delle esigenze termiche. La serra solare deve essere apribile. Deve essere uno spazio chiuso, separato dall'ambiente esterno mediante pareti vetrate e collegato alla costruzione con una o due aperture apribili; la copertura può essere vetrata o opaca a seconda della latitudine e delle esigenze termiche. La serra solare deve essere apribile, ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) e ventilabile per evitare surriscaldamento nelle stagioni intermedie, soprattutto in quella estiva;
- d. per l'edificio (inteso come sistema *impianto-involucro servito dall'impianto*) esistente e/o da ristrutturare devono essere previsti interventi tali da raggiungere almeno la classe 2 della Sostenibilità Ambientale;
- e. la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza (Q_0) e quella dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere verificato: $(Q_0 - Q)/Q_0 > 15\%$.

A norma della citata definizione uniforme n. 52 riportata nello schema di Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 2250 del 21 dicembre 2017 "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo", devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:



- a. fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 ml a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- b. la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
- c. essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- d. essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- e. non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Tutti i calcoli, sia per l'energia dispersa che per l'irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le vigenti norme UNI (Ente Italiano di Unificazione), in particolare facendo riferimento a quanto previsto nell'allegato E della norma UNI-EN-ISO 52016/1:2018 *"Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti - Parte 1: Procedure di calcolo"*.

Nel caso in cui le serre sono progettate su edifici di case in linea, si devono presentare elaborati che mostrano l'integrazione di tale elemento nel complesso dell'edificio.

78.2 Modalità di presentazione delle richieste

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale prefissati deve essere garantito da un procedimento edilizio che permetta il controllo dell'attività di trasformazione del territorio dalla progettazione, alla esecuzione, al collaudo ed uso degli edifici.

A tal fine il presente paragrafo stabilisce quali sono:

- a. la documentazione da presentare per l'ottenimento degli incentivi;
- b. i processi di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c. gli adempimenti alla fine dei lavori.

78.3 Documentazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

In merito alla documentazione, ai processi di verifica ed agli adempimenti da rispettare durante la fase di deposito, esecuzione e fine lavori si rimanda a quanto previsto dagli art. 8 e 9 del *"Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 13 del 10/06/2008"* del comune di Mottola.

78.4 Varianti

Le varianti a Permessi di Costruire (P.dic.) ovvero a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) che, pur non rilevando ai fini edilizi, comportino modifiche alle azioni tali da influire, per differenza di punteggio, sugli incentivi già concessi, devono essere autorizzate prima della loro esecuzione.

Il Permesso di Costruire (P.dic.) in variante viene rilasciata con riferimento agli incentivi derivanti dal nuovo calcolo del punteggio maturato. Eventuali conguagli del contributo di concessione, se dovuti, sono richiesti dall'Amministrazione comunale prima del rilascio della variante medesima.



78.5 Sanzioni

In merito alle sanzioni, consistenti nella decadenza totale o parziale degli incentivi economici e nella decadenza degli incentivi volumetrici si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 del "Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 13 del 10/06/2008" comune di Mottola.

Articolo 79

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

La realizzazione delle tipologie di impianto descritte all'art. 59 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia, riportate rispettivamente negli allegati B e C allegati al presente Regolamento.

Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali e ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti, previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), e con riferimento alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili" e 4.4.1. – parte seconda "Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.).

Strutture di supporto a impianti fotovoltaici

Sono ammesse strutture di supporto agli impianti fotovoltaici purché con i pannelli montati garantiscano un rapporto minimo di foratura distribuito pari a 1/5 della superficie del pergolato stesso.

Le strutture devono essere progettate armonicamente con i prospetti del fabbricato; in caso di edifici condominiali è obbligatoria l'autorizzazione condominiale, trattandosi di intervento sulla facciata comune.

Sono ammesse strutture di supporto ad impianti fotovoltaici a copertura di spazi destinati a parcheggi condominiali o aziendali nella misura massima del 50% dell'area libera purché con i pannelli montati garantiscano un rapporto minimo di foratura distribuito pari a 1/5 della superficie della struttura stessa. Qualora la struttura si presenti a copertura continua, non forata, la stessa si configura quale tettoia e, come tale, la sua realizzazione è da considerarsi a titolo oneroso e deve rispettare le previste distanze da strade, confini e fabbricati.

Articolo 80

COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

80.1 Coperture, canali di gronda e pluviali

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi debbono essere a



perfetta tenuta.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Articolo 81

STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

81.1 – Strade e passaggi privati

La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

È vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile (cfr. art. 69 "Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici").

Sono strade vicinali private quelle non soggette a pubblico uso, ovvero per le quali è precluso il pubblico passaggio di veicoli, pedoni e animali. Le strade private di nuova costruzione devono, in linea generale, avere:

- larghezza minima m 3,50 se al servizio di un solo fondo intercluso;
- larghezza minima m 5,00 se al servizio di più fondi interclusi;
- geometria del tracciato atta a minimizzare la pericolosità (assenza di curve a gomito, garanzia di visibilità, ecc.);
- in corrispondenza degli innesti sulle pubbliche vie, larghezza minima m 6,00 e per una lunghezza non inferiore a m 6,00.

81.2 – Cortili e spazi interni agli edifici

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da fabbricati (sono da escludere le murature di confine anche se di altezza superiore a 3,00 ml) per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati i seguenti tipi:

a. Ampio Cortile

Si intende ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra e superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di 25,00 ml.

b. Cortile

Si intende per cortile uno spazio interno agli edifici, nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra e pari o superiore a 10,00 ml. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti.

I cortili, quando ammessi, dovranno avere il cielo completamente libero e devono essere dimensionati in modo



che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

Negli ampi cortili e cortili è possibile l'affaccio di ogni tipo di ambiente con qualunque destinazione. Inoltre, possono esservi opere di pertinenza degli edifici come ad esempio impianti tecnologici.

Nei cortili è possibile l'affaccio di ogni tipo di ambiente afferente a immobili con destinazione abitativa. Inoltre, possono esservi opere di pertinenza degli edifici come ad esempio impianti tecnologici.

Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera e al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.

Le prescrizioni per i cortili sono contenute all'interno dell'art. 97 del "Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola".

Ai sensi dell'art. 99 del "Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola", i cortili devono essere dotati di pavimentazioni impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno 1,00 ml lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

c. Patio

Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a 6,00 ml e pareti circostanti di altezza non superiore a 4,00 ml.

Negli spazi interni definiti come "cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione.

Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali o spazi di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine (definite all'articolo successivo del presente Regolamento), sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Articolo 82

CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

Fermo restando che si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici (sono da escludere le murature di confine anche se di altezza superiore a 3,00 ml per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro), sono classificati gli ulteriori seguenti tipi:

a. Chiostrina o pozzo luce

Lo spazio interno deve avere una superficie minima definita in funzione dell'altezza, così come riportato all'art.



98 del *“Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola”*, ossia:

- aa. altezza fino a 8,00 ml: lato minimo 2,50 ml, superficie minima 6,00 mq;
- bb. altezza fino a 12,00 ml: lato minimo 3,00 ml, superficie minima 9,00 mq;
- cc. altezza fino a 18,00 ml: lato minimo 3,50 ml, superficie minima 12,00 mq;
- dd. altezza oltre a 18,00 ml: lato minimo 4,00 ml, superficie minima 16,00 mq;

All'interno del predetto articolo sono riportate inoltre le indicazioni costruttive e le prescrizioni di utilizzo delle chiostrine, detti anche pozzi luce).

La costruzione delle chiostrine è permessa allo scopo di dare aria e luce a scale, disimpegni verticali e orizzontali, locali igienici e ripostigli, e esclusa pertanto l'apertura nella chiostrina di finestre di qualunque tipo afferenti ad ambienti di ogni altra destinazione anche nei piani terreni.

Le chiostrine devono essere aerate dal basso, e devono essere accessibili da locali o spazi di uso comune per la pulizia necessaria.

Nelle chiostrine non sono ammesse sistemazioni a giardino: le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

A norma dell'art. 98 del regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Mottola per le chiostrine e pozzi luce valgono anche le seguenti prescrizioni:

Le chiostrine e i pozzi luce devono essere aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione non inferiori a 1,00 ml di larghezza e 2,40 ml di altezza.

Per le prescrizioni circa la pavimentazione delle chiostrine, così come previsti dall'art. 99 del *“Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Mottola”* si rimanda a quanto riportato in proposito della pavimentazione dei cortili.

b. Cavedio

Per cavedio si intende lo spazio interno, utilizzabile per la ventilazione dei bagni o locali di servizio, di superficie minima inferiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, indipendentemente dall'altezza delle stesse, e con una normale minima davanti ad ogni finestra inferiore a 3,00 ml.

Negli spazi interni definiti cavedi non vi possono essere sporgenze o rientranze di qualsivoglia genere.

Essendo il cavedio differente dalle chiostrine solo per le dimensioni, si intendono ad esse applicabili le indicazioni dell'art. 98 del *“Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Mottola”*.

c. Chiostrine a confine di proprietà

Per le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà, debbono sempre essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima normale stabilite nei precedenti articoli. Nelle verifiche della chiostrina si dovrà tener conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine (come se fosse interamente occupata dall'edificio del confinante) le costruzioni dei vicini, secondo le norme del vigente strumento urbanistico generale, in relazione alle zone urbanistiche e alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi. Il tutto ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti.



Con riferimento all'igiene di passaggi privati e spazi privati si applicano le misure di igiene previste dall'art. 100 del *"Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola"*.

Articolo 83

INTERCAPEDINE E GRIGLIE DI AERAZIONE

Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

All'uopo si riporta quanto previsto al comma 5 dell'art. 101 del *"Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Mottola"*, ossia che, i muri dei locali di abitazione, dei locali interrati e seminterrati, non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

La larghezza massima netta delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico (solo nel caso di edifici esistenti) o privato, deve avere una larghezza minima di 0,50 ml (art. 170, par. "caratteristiche igienico-strutturali" del *"Regolamento di Igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*) e non può superare 1,00 ml. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie. Le intercapedini interrate, sottostanti il suolo pubblico, possono estendersi in lunghezza per tutto il fronte della facciata. Le intercapedini devono essere divise dai locali interrati tramite murature a tutta altezza sulle quali possono essere aperte finestre e/o griglie per l'aerazione ad altezza dal piano di calpestio del locale non inferiore a 1,60 ml. Il Comune può attraversare le intercapedini ricavate sotto il suolo pubblico con qualsiasi tubazione di alimentazione delle reti di urbanizzazione primaria. Per intervenute esigenze di pubblica utilità il Comune può disporre la demolizione totale o parziale delle intercapedini ricavate sotto il suolo pubblico senza nulla dover corrispondere al titolare della autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 104 del *"Regolamento di Igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola"*, possono costruirsi intercapedini aerate o drenante, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso sia impossibile tale esecuzione, è consentito l'uso di idonea pavimentazione. Le intercapedini non devono interessare il suolo pubblico ad eccezione degli edifici esistenti per i quali sarà possibile realizzare intercapedine a servizio degli stessi su suolo pubblico e secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.).

Nel caso in cui l'intercapedine deve essere realizzata occupando il suolo pubblico è necessario un provvedimento autorizzativo del Comune. L'autorizzazione è rilasciata in forma precaria e può essere revocata in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica

Riguardo il canone di concessione si rimanda a quanto riportato nell'art. 18 *"occupazione di suolo pubblico"* del



presente regolamento.

Atteso che la costruzione delle intercapedini su suolo pubblico e a totale carico dei proprietari, tutti gli oneri per la manutenzione, la conservazione e l'eventuale eliminazione, derivante da esigenze del richiedente, dell'intercapedine autorizzata – compreso il marciapiede o la sistemazione stradale sovrastante - restano a carico del richiedente medesimo.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno metri 0,15 ml (art. 170, par. "caratteristiche igienico- strutturali" del "*Regolamento di Igiene e sanità pubblica del Comune di Mottola*") al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede.

Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestre di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di 0,04 ml dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a 1,00 cmq.

Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente. Essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucchiole le cui forature non devono avere larghezza superiore a 0,02 ml.

Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

In caso di locali interrati, sottostanti strade e marciapiedi, deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi. Il Comune non risponde di eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico.

Per collocare sul piano stradale assoggettato ad uso pubblico griglie in ferro o altre opere al fine di aerare o illuminare locali posti sotto il livello stradale, ovvero per realizzare intercapedini a servizio di locali interrati o seminterrati, l'interessato deve fornirsi della prescritta autorizzazione e/o concessione amministrativa e conformarsi a tutte le norme vigenti in materia di strade e del presente regolamento.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato di solidità i muri perimetrali, le griglie e/o altre coperture dell'intercapedine e/o dei locali posti nel sottosuolo, in modo che siano sempre atti a sopportare il terreno stradale, nonché ad eseguire a sue esclusive cure e spese tutti quei lavori ed opere che a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, siano ritenuti indispensabili in conseguenza di variazione della livelletta del suolo stradale circostante o della pavimentazione sovrapposta.

Il concessionario e, altresì, responsabile di tutti i danni e gli inconvenienti che possono comunque derivare al suolo stradale, alle proprietà private poste nel sottosuolo, ai pedoni in dipendenza di inconvenienti connessi alla cattiva esecuzione e/o manutenzione di intercapedini, griglie ed opere comunque a servizio di locali interrati o seminterrati.

Il concessionario non potrà pretendere dal Comune per eventuali infiltrazioni di acqua, di umidità dal suolo stradale, dai condotti immondi o dai lavori sulla sede stradale, né per eventuali variazioni alla forma o struttura della pavimentazione cui è sottoposta l'intercapedine o il locale interrato.

I lavori e le opere, posti a carico del concessionario dal presente Regolamento o dall'atto di concessione/autorizzazione, saranno eseguiti secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza



dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

In caso di mancata o difettosa esecuzione, si procederà all'esecuzione di ufficio in danno del concessionario.

Articolo 84

RECINZIONI

Si rimanda a quanto previsto dagli articoli 21 e 45 del presente Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 85

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

In conformità al all'Allegato I del Regolamento Europeo (U.E.) n. 305 *“Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”* del 09 marzo 2011, le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Allo scopo di favorire una migliore qualità della vita gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti utilizzando tutte le tecnologie disponibili ai fini di:

- a. ridurre l'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili,
- b. ridurre le emissioni inquinanti di qualsiasi natura;
- c. garantire il migliore comfort ambientale interno ed esterno agli stessi edifici;
- d. stimolare l'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili;
- e. favorire il consumo responsabile dell'acqua potabile.

La realizzazione dei nuovi edifici e il recupero di quelli esistenti devono essere eseguiti con materiali dotati di certificazione CE e/o Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) e/o Benestare Tecnico Europeo devono essere preferibilmente utilizzati materiali eco – compatibili.

Sia negli interventi di nuova costruzione che in quelli di recupero devono essere utilizzate le tecniche costruttive ammesse dalle vigenti Leggi e preferibilmente quelle tipiche del luogo. In particolare per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'intervento edilizio deve essere rispettoso delle tecniche costruttive tradizionali.

Potranno essere previste forme di incentivazione economica e/o volumetrica per le nuove costruzioni che adottano tecniche costruttive del tipo a volta eseguita con materiali locali (pietra o tufo).

Articolo 86

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DIPERTINENZA

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.

Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio.

Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono



al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Articolo 87

PISCINE

Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione, deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

- a. rispettare le norme UNI EN 16582-1 *"Piscine domestiche - Parte 1: Requisiti generali inclusi i metodi di sicurezza e di prova"*, UNI EN 16582-2 *"Piscine domestiche - Parte 2: Requisiti specifici inclusi i metodi di sicurezza e di prova per piscine interrate"* nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3 *"Piscine domestiche - Parte 3: Requisiti specifici inclusi i metodi di sicurezza e di prova per piscine fuori terra"*;
- b. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- c. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- d. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di 0,90 ml, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
- e. l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) ad esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell'acqua di cui ai requisiti previsti dall'art.9 della Legge Regionale del 15 dicembre 2008, n. 35 *"Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio"*;
- f. devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto;
- g. la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 5,00 ml nel centro urbano e a 10,00 ml nelle aree agricole;
- h. non potranno essere coperte, neanche con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili.

Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.

L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in policloruro di vinile (PVC) sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera, dunque realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.



COMUNE DI MOTTOLA

Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.

Nel caso di piscine seminterrate, la superficie compresa nel profilo perimetrale esterno contribuisce alla determinazione del calcolo della superficie coperta.

Dal punto di vista autorizzativo si rileva che, fatte salve le procedure per il rilascio di eventuali pareri e/o nulla osta necessari (paesaggistico, autorità di bacino, ecc.) dal punto di vista amministrativo, atteso il carattere di opera pertinenziale che produce una trasformazione permanente del territorio, l'intervento può ricondursi a due tipologie:

a. necessità di Permesso di Costruire (P.di.C.), richiesto secondo la procedura prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. nel caso di realizzazione di piscine con volume superiore al 20% del volume dell'immobile di cui costituiscono pertinenza;

b. necessità di Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire (S.C.I.A. Alternativa al P.di.C.), di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. nel caso di realizzazione di piscine con volume pari o inferiore al 20% del volume dell'immobile di cui costituiscono pertinenza;

Per quanto attiene le piscine esterne dal terreno, ossia quelle ad utilizzo stagionale, fatti salvi eventuali regimi vincolistici di tutela che comportano la necessità di pareri e/o nulla osta, tali interventi afferiscono all'edilizia libera, dunque realizzabili senza nessun titolo abilitativo.

Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

- i. piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
 1. piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
 2. piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
 3. impianti finalizzati al gioco acquatico.
- ii. piscine facenti parte di edificio privato o, edificio o complesso condominiale, e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti.

Le piscine di cui al punto i) possono essere realizzate nelle sole Zone Territoriali dello strumento urbanistico aventi destinazione compatibile con la realizzazione delle stesse.

Le piscine di cui al punto ii) costituiscono pertinenza dell'abitazione e possono, di norma, essere realizzate in tutte le Zone Territoriali Omogenee dello strumento urbanistico nelle quali è prevista la residenza. La superficie della piscina non può eccedere la superficie in pianta del fabbricato a cui è asservita.

Le piscine di cui al punto i) devono rispettare dal confine e dai fabbricati una distanza non inferiore a m. 5,00, mentre quelle di cui al punto ii) ad uso privato possono essere realizzate ad una distanza dal confine non inferiore alla massima profondità della piscina e comunque non inferiore a m. 2,00.



Articolo 88

ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI ED ATTIVITA'

88.1 Strutture precarie

Con riferimento a tali strutture si opera una preliminare distinzione, ossia quella tra le:

- a. strutture e/o manufatti precari a destinazione privata;
- b. strutture precaria con finalità di tipo pubblico/commerciali/ricreative;

Per entrambe le categorie, le condizioni, da verificarsi simultaneamente, che determinano la precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente sono:

- c. il manufatto non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art.10 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380);
- d. il manufatto deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo;
- e. il manufatto deve avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentire la facile asportabilità.

88.1.1 Strutture precarie a destinazione privata

Preliminarmente si evidenzia che le strutture precarie quali:

- a. Arredo da giardino;
- b. Barbecue e caminetti;
- c. Gazebo e pergolati;
- d. Pensiline;
- e. Mini case in legno;
- f. Tetterie;
- g. Tende solari retraibili;
- h. platea in calcestruzzo o pavimentazione in masselli autobloccanti
- i. Camper e roulotte;

Esse non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze stabilite del presente regolamento, ne sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Decreto Interministeriale (D.I.) n. 1444 *"Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967"* del 02 aprile 1968.

Esse restano comunque assoggettate alle disposizioni del Codice Civile in materia di distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti.

Nello specifico esse dovranno:

- a) rispettare le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di



proprietà e dai fabbricati esistenti e sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini;

b) non causare alcuna limitazione ai diritti di terzi;

c) non causare diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e Sanità;

d) non chiudere luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;

e) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;

f) non recare pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;

g) non alterare il decoro degli spazi pubblici e privati;

88.1.1.1 Arredo da giardino

Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati come ad esempio, panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzati in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia.

Le opere n oggetto rientrano all'interno dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, lett. e-ter e e-quater del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i., dunque non è necessario nessun titolo abilitativo per la loro installazione. Inoltre, ai sensi dei punti A.10-A.12 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017", gli interventi in oggetto sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.



Figura 1 – Esempio di pavimentazione di aree pertinenziali;

88.1.1.2 Barbecue o caminetti

Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni e di ingombro (massimo 2,00 mq) con un'altezza inferiore a 2,40 ml, al netto della canna fumaria. Esse possono essere dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino e sono destinate esclusivamente alla cottura dei cibi. Non è ammessa la combustione di qualsiasi altro materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni inquinanti.



COMUNE DI MOTTOLA

Le opere in oggetto rientrano all'interno dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, lett. e-ter e e-quater del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 s.m.i., dunque non è necessario nessun titolo abilitativo per la loro installazione. Inoltre, ai sensi dei punti A.10 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017"*, gli interventi in oggetto sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.



Figura 2 – Esempio di barbecue;

88.1.1.3 Gazebo, pergolati e pergotende

Con i termini "gazebo" e "pergolati" si intendono manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento, come ad esempio tende avvolgibili e simili.

Sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale e le eventuali grigliature verticali fra i montanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta dovendo porre esclusivamente il peso proprio. Tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali che non siano grigliate (si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque più del 1/20 della superficie e non occupano più di 1/25 delle pareti laterali). Le eventuali tende poste su questi manufatti devono essere in tela o cotone grezzo.

I gazebo consistono in costruzioni isolate prive di fondazioni, ancorate provvisoriamente al terreno, coperte con materiali di tipo leggero (teli, incannucciati, coperture in materiale plastico leggero) di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a 3,00 m.



Figura 3 – Esempio di gazebo;

I pergolati e le pergotende consistono in strutture prive di fondazioni di pertinenza di unità immobiliare a carattere residenziale, ancorate provvisoriamente al terreno, o al lastrico solare, composte da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) atti a sostenere essenze vegetali rampicanti. Gli elementi orizzontali devono garantire un rapporto di foratura non inferiore ai 4/5 e non devono superare la quota d'imposta di 2,70 m. La superficie occupata dal pergolato, su terrazzo o su suolo non può superare il 30 % di quella dell'alloggio e comunque non più del 50 % della superficie esterna libera, se inferiore. È obbligatoria la piantumazione con verde rampicante da prevedere già nel progetto. Sono ammessi pergolati di supporto a impianti fotovoltaici.



Figura 4 – Esempi di pergolato;

Queste strutture non dovranno avere superficie superiore a quella di cui sopra ed un'altezza massima di 2,70 ml. L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a 0,50 ml (cornice).

Le opere in oggetto rientrano all'interno dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter e e-quarter del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del del 06 giugno 2001 s.m.i., così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo (D.Lgs) n. 222 del "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate



COMUNE DI MOTTOLA

attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"25 novembre 2016, dunque non è necessario nessun titolo abilitativo per la loro installazione, purché si rispetti quanto indicato nella D.G.R. n. 1663 del 29/11/2022. Inoltre, ai sensi dei punti A.19 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017", gli interventi in oggetto sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

88.1.1.4 Pensiline

Ai sensi della definizione n. 38 delle definizioni uniformi riportate nell'Allegato A dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2250 "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo" del 21 dicembre 2017, con tale termine si intende l'elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Esso ha la funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste sopra la porta di ingresso principale.

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metalli, materiali plastici) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, legno con tegole canadesi o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina ondulata).



Figura 5 – Esempi di pensiline;

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo



COMUNE DI MOTTOLA

prefissato innanzi, con sporgenza massima entro 1,50 ml e larghezza non eccedente 0,50 ml dai lati della porta, non è pertanto ammessa la realizzazione di pensiline a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

Le opere in oggetto rientrano all'interno dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, lett. e-ter e e-quater del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i., così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo (D.Lgs) n. 222 del "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 25 novembre 2016, dunque non è necessario nessun titolo abilitativo per la loro installazione, purché si rispetti quanto indicato nella D.G.R. n. 1663 del 29/11/2022. Inoltre, ai sensi dei punti B.16 dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017", gli interventi in oggetto sono assoggettati ad una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

88.1.1.5 Mini costruzioni prefabbricate in legno

Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiata a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante massetto in calcestruzzo.

Sono fissate dimensioni massime inderogabili di 5,00 mq di superficie lorda e altezza massima al colmo di 2,70 ml.



Figura 6 – Esempio di mini casa in legno;

L'eventuale sporgenza della struttura portante non dovrà superare i 0,50 ml (cornice).

La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento.

Tali strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a non meno di 1,50 ml dal confine di proprietà.



Si specifica che queste strutture saranno destinate esclusivamente a piccolo deposito di attrezzi.

Non è pertanto ammessa alcuna destinazione d'uso diversa quale lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza e non è ammessa in nessun caso presenza continuativa di persone all'interno.

Non è ammessa la presenza all'interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario).

Tali installazioni sono permesse esclusivamente in caso di destinazione residenziale del fabbricato principale.

Queste strutture, in virtù delle loro caratteristiche, prevedono che l'installazione è assoggettata alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i. Inoltre, ai sensi dei punti A.19 dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017", gli interventi in oggetto sono esentati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

88.1.1.6 Tettoie

Ai sensi della definizione n. 41 delle definizioni uniformi riportate nell'Allegato A dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2250 "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo" del 21 dicembre 2017, si intende l'elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

La superficie occupata dalla tettoia, su terrazzo o su suolo non può superare il 30 % di quella dell'alloggio e comunque non più del 50 % della superficie esterna libera, se inferiore.

Nella zona A (centro storico) sono ammesse in copertura esclusivamente tipologie a gazebo o pergolato. È ammessa l'installazione di tettoie nelle zone A, purché non siano visibili dalle strade o luoghi pubblici e comunque previa acquisizione del relativo titolo abilitativo.

Esse sono costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di copertura rigida, costituita da assito in legno ad andamento orizzontale o obliquo, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento.

Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata dell'edificio principale con funzione generica di riparo.



Figura 7 – Esempio di tettoia;

Rientrano nella presente classificazione i cosiddetti “Car Port”, destinati al ricovero di automezzi.



Figura 8 – Esempio di “Car Port”;

Queste strutture non dovranno avere un'altezza media superiore a 2,70 ml. L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a 0,50 ml (cornice). È ammessa l'installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa.

Queste strutture, in virtù delle loro caratteristiche, prevedono che l'installazione è assoggettata alla disciplina del Permesso di Costruire (P.diC.) ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” del 06 giugno 2001 s.m.i. Inoltre, ai sensi dei punti B.17 dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017*”, gli interventi in oggetto sono assoggettati ad una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.



88.1.1.7 Tende solari retraibili o tettoie a sbalzo

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, necessariamente dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile.



Figura 9 – Esempio di Tenda solare retrattile



Figura 10 – Esempio di Tettoia a sbalzo

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola.

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

Queste strutture, in virtù delle loro caratteristiche, prevedono che l'installazione è assoggettata alla disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) ai sensi dell'art. 6-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i., purché si rispetti quanto indicato nella D.G.R. n. 1663 del 29/11/2022. Inoltre, per le tende solari retrattili,



ai sensi del punto A.23 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017”*, l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Mentre, per le tettoie, ai sensi dei punti B.17 dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017”*, gli interventi in oggetto sono assoggettati ad una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

88.1.1.8 Pavimentazione in masselli autobloccanti

Si intendono le strutture orizzontali non emergenti dalla quota del terreno destinate a realizzare percorsi preferenziali all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati. Tali opere non potranno superare un'estensione pari al 30% della superficie scoperta di pertinenza, la restante superficie dovrà essere trattata a verde o distesa di ghiaietto, o in alternativa con la tecnica del prato armato, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

Queste strutture, qualora rientrano nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento del carico urbanistico.



Figura 11 – Esempio di Pavimentazione in masselli autobloccanti;

Le opere in oggetto rientrano all'interno dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, lett. e-ter del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* del 06 giugno 2001 s.m.i., dunque non è necessario nessun titolo abilitativo per la loro installazione. Inoltre, ai sensi dei punti A.12 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017”*, gli interventi in oggetto esentati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.



88.1.1.9 Roulotte o camper non movibili

Si intendono rimorchi o veicoli adeguati alla permanenza di persone al loro interno, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini o simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Queste strutture, in virtù delle loro caratteristiche, ossia di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e5 e prevedono che l'installazione è assoggettata alla disciplina del Permesso di Costruire (P.diC.) ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 06 giugno 2001 s.m.i. Inoltre, qualora l'intervento ricada in ambiti interessati da beni paesaggistici (B.P.) e/o Ulteriori contesti paesaggistici (U.C.P.) ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) approvato con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 176 del 16 febbraio 2015, ai sensi del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" del 22 gennaio 2004, gli interventi devono essere oggetto di procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.



Figura 12 – Esempio di Case mobili;

88.1.2 Strutture precarie a destinazione pubblico/commerciali/ricreative

Tali strutture possono avere una superficie coperta massima pari a quella ove è svolta l'attività di pubblico esercizio e comunque:

- a. su suolo pubblico pari all'area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a 100 mq;
- b. su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico pari all'area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a 130 mq;
- c. su suolo privato fino ad un massimo di 180 mq in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi;
- d. su superfici a terrazzo o terrazze fino ad un massimo di 180 mq in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo le superfici per servizi. In casi particolari le strutture precarie possono essere abbinate, purché destinate allo svolgimento di attività diverse tra loro.



Qualora la struttura precaria, quali ad esempio recinti, steccati, delimitazione in genere di aree, venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal precedente comma.

Ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le strutture precarie devono rispettare la distanza minima di 3,00 ml dai confini, salvo che si tratti di strutture precarie adiacenti, e 2,50 ml dal cordolo o filo di delimitazione della carreggiata stradale pubblica o privata di uso pubblico.

Le strutture precarie, la cui altezza media netta non superiore a 3,20 ml, dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie: la struttura portante, salvo le fondazioni poggiate su terreno o ancorate al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro alluminio verniciato o in legno, o in materiale similare.

Le coperture dovranno essere realizzate legno e/o metallo-vetro, isolamento termico e manto impermeabilizzato e dovranno consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà superare la quota di +0,20 ml dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili e l'altezza massima al colmo non può superare 3,20 ml misurate all'intradosso del solaio di copertura e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di 2,70 ml.

Le porte individuate come vie di esodo devono avere apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, come previsto dalla vigente normativa.

La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante.

Le zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di adeguati accessi pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a 3,00 ml, anche al fine di consentire la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barriere architettoniche, in base alle disposizioni di legge. Ove realizzate in zona urbana, le strutture precarie possono ingombrare il tratto di marciapiede o comunque percorso pedonale, prospiciente l'esercizio commerciale svolto, nel rispetto delle vigenti norme del "Codice della Strada" previo acquisizione di parere favorevole del Comando Polizia Municipale.

La loro installazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di occupazione suolo pubblico a titolo precario e temporaneo con il versamento di un corrispettivo stabilito dal "*Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*".

La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. E' vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze e cespugliature esse stesse autoctone.



I titolari di dette installazioni dovranno corrispondere al Comune un canone annuo/stagionale per l'occupazione del suolo pubblico. Tale canone sarà determinato e corrisposto secondo le modalità previste dal *“Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa”*.

Le strutture precarie con finalità di tipo pubblico/commerciale/ricreative (dehors, chioschi ed edicole, ecc.) differiscono dalle strutture precarie afferenti alla sfera privata in virtù della loro destinazione d'uso, dimensioni e modalità costruttive.

Il titolo edilizio necessario all'installazione di tali strutture è il Permesso di Costruire (P.diC.) così come definito dall'art. 10 del D.P.R. n.380/2001 s.m.i. o in alternativa, qualora ne ricorrano le condizioni dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire (S.C.I.A. alternativa al P.diC.) così come disciplinata dall'art. 23 del D.P.R. n.380/2001 s.m.i.. Inoltre, ai sensi dei punti B.26 dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 13 febbraio 2017”*, gli interventi in oggetto sono assoggettati ad una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Tutte le strutture devono avere servizi igienici in base all'uso richiesto.

Sono ricompresi all'interno della categoria in oggetto i:

- j. dehors;
- k. chioschi;
- l. edicole.

88.1.2.1 Dehors

Si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Tali strutture sono denominate *“dehors”*.

Al fine di mantenere i principi del presente regolamento le strutture coperte a delimitazione dei dehors dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

- a. struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili;
- b. tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari;
- c. non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
- d. copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro.

Non sono ammesse coperture e porzioni delle tamponature cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi del *“Regolamento di igiene e sanità pubblica del comune di Mottola”*.



Per la protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura, al quale dovrà inoltre essere provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana.

Nel caso in cui tali strutture sono installate area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale.



Figura 13 – Esempio di Dehors;

88.1.2.2 Chioschi

Si intendono strutture precarie in cui è ammesso esercitare la preparazione e vendita di prodotti alimentari.



Figura 14 – Esempio di Chiosco;

88.1.2.3 Edicole

Si intendono strutture precarie in cui non avviene manipolazione di alimenti ma sono impiegate per la vendita di giornali, riviste, fiori e simili.



COMUNE DI MOTTOLA



Figura 15 – Esempio di Edicola;



COMUNE DI MOTTOLA

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 89

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 e s.m.i.. Contribuiscono all'attività in oggetto anche le indicazioni riportate nel *"Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mottola"* e nel *"Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica"*.

La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il titolo abilitativo edilizio con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Resta ferma la vigilanza di competenza delle forze dell'ordine e dei dipartimenti di prevenzione della locale ASL, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla normativa antinfortunistica cui al Testo Unico – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 90

INOTTEMPERANZE E SANZIONI

In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali, cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – secondo la procedura sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 758/1994, e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla Legge n.689 *"Modifiche al sistema penale"* del 24 novembre 1981.

In particolare, ai sensi dell'art.27 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 380 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* del 06 giugno 2001 e s.m.i., qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente o Responsabile di Settore dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.



COMUNE DI MOTTOLA

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 91

AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – VALIDITÀ

91.1 Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio

A far data dall'approvazione del presente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), l'Amministrazione comunale provvede, all'occorrenza, ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento. Nei casi di cui sopra, pertanto, le modifiche al presente Regolamento relative ad aspetti procedurali e quelli derivanti da variazioni normative saranno effettuate mediante determina dirigenziale.

Negli altri casi, ovvero per le varianti al Regolamento Edilizio, esse dovranno seguire l'iter procedurale previsto dall'articolo n. 3 della Legge Regionale (L.R.) n. 3 "*Norme in materia di regolamento edilizio*" del 09 marzo 2009. In questo ultimo caso, si deve pervenire alle variazioni assicurando la più ampia partecipazione civica così come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

91.2 Validità

Il presente Regolamento diviene vigente ed efficace a seguito dell'approvazione tramite delibera di Consiglio Comunale espletate le procedure previste dall'articolo 3 della Legge Regionale (L.R.) n. 3 "*Norme in materia di regolamento edilizio*" del 09 marzo 2009.

Le eventuali disposizioni contenenti disciplina di ulteriore dettaglio ricomprese nel previgente Regolamento Edilizio ovvero non in contrasto con il presente Regolamento e non implicitamente superate da sopraggiunte normative, restano valide.

Articolo 92

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere o porzioni di esse ancora da realizzarsi devono essere adeguate alle norme del presente regolamento.



ALLEGATO A
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
(adeguato alla D.G.R. n.2250/2017)

1 - Superficie territoriale (ST)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa:

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2 - Superficie fondiaria (SF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa:

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²) o in metri cubi su metri quadrati (m³/m²).

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Specificazione applicativa:



L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

5 - Carico urbanistico (CU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6 - Dotazioni territoriali (DT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Specificazione applicativa:

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).

Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.

7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Specificazione applicativa:

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.

8 - Superficie coperta (SCo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m^2).

Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.

9 - Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o



fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Specificazione applicativa:

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m²).

Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

Specificazione applicativa:

L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.

11 - Indice di copertura (IC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Specificazione applicativa:

L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.

12 - Superficie totale (STo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

Specificazione applicativa:

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m²).

Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST). Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).

13 - Superficie lorda (SL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.



Specificazione applicativa:

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m²).

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

14 - Superficie utile (SU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m²).

15 - Superficie accessoria (SA)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- c) le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali.

Specificazione applicativa:

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26.

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.



16 - Superficie complessiva (SC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

Specificazione applicativa:

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801.

17 - Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Specificazione applicativa:

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).

18 – Sagoma

Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.

19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Specificazione applicativa:

Il volume si misura in metri cubi (m³).

L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 - Piano seminterrato



Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 – Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Specificazione applicativa:

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.

24 – Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Specificazione applicativa:

La superficie massima utilizzabile come soppalco non deve eccedere 1/3 di quella del locale sottostante.

25 - Numero dei piani (Np)

Definizione avente rilevanza urbanistica

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Specificazione applicativa:

L'acronimo del numero dei piani è (Np).

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.

26 - Altezza lorda (HL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Specificazione applicativa:

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).



Definizione avente rilevanza urbanistica

27 - Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Specificazione applicativa:

L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).

Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto.

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:

- lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;
- le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano;
- l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano.

28 - Altezza dell'edificio (H)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Specificazione applicativa:

L'altezza dell'edificio si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H).

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte.

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

29 - Altezza utile (HU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Specificazione applicativa:

L'altezza utile si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).



Definizione avente rilevanza urbanistica

30 - Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Specificazione applicativa:

Le distanze si misurano in metri (m).

Si individua come acronimo delle distanze (D).

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

Per distanze prescritte si intendono:

- quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907);
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

31 - Volume tecnico

Definizione avente rilevanza urbanistica

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Specificazione applicativa:

A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:

- a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
- e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
- f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
- g) torrioni scala;
- h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

32 – Edificio



Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 - Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 – Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 – Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 – Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 – Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 – Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o



parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 – Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 – Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Specificazione applicativa:

Qualora la veranda abbia caratteristiche di “serra solare”, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.

43 – Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.).

44 - Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

45 - Profilo perimetrale esterno

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l’involucro sia fuori terra che entro terra dell’edificio.

46 - Volume edificabile (Ve)

Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell’edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

Dal computo del VE sono esclusi:

- a. la superficie dei vani corsa degli ascensori, dei vani scala esterni agli alloggi fino ad un limite del 10% della superficie



coperta (voce n.8) per ciascun piano;

- b. la superficie dei vani tecnici e degli impianti tecnologici al netto delle murature per le parti interne agli edifici e al lordo delle stesse per le parti emergenti dalla linea di gronda o dall'estradosso dell'ultimo solaio. Il vano tecnico va appositamente rappresentato in un progetto di dettaglio (costruttivo) degli impianti, che rappresenti gli effettivi ingombri delle apparecchiature e giustificati, di conseguenza, le dimensioni dello stesso vano tecnico. L'altezza interna dei locali tecnici non può essere superiore a 2,40 m. e l'ingombro massimo fino al 5% del VE complessivo, a meno di deroghe per progetti esecutivi degli impianti che dimostrino la necessità di maggiori spazi/altezze;
- c. non viene computato il volume destinato a porticati ed a spazi liberi al piano terra sino al 40% della superficie coperta e quello del box seminterrati o parzialmente interrati con estradosso della copertura a quota pari o inferiore a + 1,00 m rispetto alla quota media del terreno.

47 - Superficie non residenziale (Snr)

Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- c) le pensiline (definizione n.38);
- d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
- e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);
- f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);
- g) i pergolati a terra (definizione n.53);
- h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;
- i) volumi o vani tecnici (definizione n. 31);
- j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);
- k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013).

49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine



e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).

50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015).

51 - Serra solare

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Specificazione applicativa:

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

52 - Tetto verde

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire



isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.

Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.

53 – Pergolato

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.



ALLEGATO B

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA (adeguato alla D.G.R. n.2250/2017)

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 2 marzo 2018

(Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, N. 222

(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2016, n. 50

(Codice dei contratti pubblici)

A.1 Edilizia residenziale

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010

(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal DPCM 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA



B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444

(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 1967) Codice Civile, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008

(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 2018

(Approvazione dell'Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni")

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

(L. urbanistica), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n.122

(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14

LEGGE 07 agosto 2012, n. 134

(Conversioni in legge, con modificazioni del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 recante misure per la crescita del Paese)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257

(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404

(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444

(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

(codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715.

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265

(T.U. leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285

(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art.57.

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523



(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In particolare art. 96, comma primo, lettera f)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163.

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977

(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003

(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381

(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le Linee Guida applicative del DM 381/1998 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259

(Codice delle comunicazioni elettroniche)

DECRETO MINISTERIALE Ambiente 29 maggio 2008

(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257

(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 24 novembre 1984

(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M. Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil.Econ. del 16/04/2008)

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008

(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008

(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

(codice della navigazione), in particolare articolo 55

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

(Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, art. 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006

(Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96)

B.4 Accessi stradali



DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada) in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001

(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001

(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105

(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139

(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.L.gs 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005

(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.L.gs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 FEBBRAIO 2011

(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31

(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126

(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare art. 61, comma 1, lettera g), e comma 5.

C.4 Vincolo idraulico

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523

(Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368

(Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare art. 115.

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

(Legge quadro sulle aree protette)



C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 3 settembre 2002

(Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 17 ottobre 2007

(Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS)

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda.

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265

(Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344.

DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975

(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal DM Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII.

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 2017

(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985

(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, L. 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal DM Lavori Pubblici 20 settembre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274

(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, n. 3519

(Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone)

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008

(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617

(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 17 gennaio 2018

(Approvazione dell'aggiornamento "nuove norme tecniche per le costruzioni")

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

LEGGE 09 gennaio 1989, n. 13

(Disposizioni per la favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236

(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

(L.-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare art. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503

(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4

(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37

(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987

(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998

(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002

(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005

(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006

(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012

(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del DL 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012

(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 1° agosto 2011, n.51)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257

(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare art. 256



D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2 della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59

(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.L.gs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009

(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.L.gs 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015

(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015

(Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015

(Relazione tecnica di progetto)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991

(Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) L. 26 ottobre 1995, n. 447 (L. quadro sull'inquinamento acustico)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997

(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997

(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 agosto 2012, n. 161

(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

E.2 Strutture ricettive

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96



(Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

E.5 Sale cinematografiche

E.6 Scuole e servizi educativi

CIRCOLARE MINISTERO LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150

(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975

(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015

(Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327

(Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193

(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO del Consiglio del 29/04/2004

(sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59

(Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

E.9 Impianti sportivi

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996

(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONI 25 giugno 2008, n. 1379

(Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO - REGIONI 16 gennaio 2003 N. 1605

(Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997

(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

E.12 Strutture veterinarie

E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)



Allegato C

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA (adeguato alla D.G.R. n. 2250/2017)

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51

Modifiche e integrazioni alla LR 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n. 30

Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali) – modificata dalla seguente:

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2017 n. 36

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n. 37

Modifiche alla LR 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla LR 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n. 28

Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle LLRR 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio), 11/2001 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 31/1974 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni LR 5/1996 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 L. 47/1985), LR 8/1995 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'art. 31 della LR 56/1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n. 33

Modifiche alla LR 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla LR 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n. 9

Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 8 della L. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n. 50

Modifiche alla LR 10/2014 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n. 49

Modifiche alla LR 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)



COMUNE DI MOTTOLA

[LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n. 27](#)

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato (abrogato con Legge Regionale n. 6 del 27 gennaio 2015)

[LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n. 22](#)

Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore

[LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n. 16](#)

Modifiche e integrazioni alla LR 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)

[LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n. 12](#)

Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'art. 25, comma 5 ter, DPR 380/2001 (abrogato con Legge Regionale n. 48 del 01 dicembre 2017)

[LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n. 10](#)

Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

[LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n. 38](#)

Modifiche e integrazioni alla LR 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)

[LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n. 6](#)

Modifiche e integrazioni all'art. 5 della LR 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla LR 21/2011 e all'art. 4 della LR 23/2004

[LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n. 44](#)

Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia

[LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012 n. 15](#)

Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

[LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n. 23](#)

Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica

[LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n. 9](#)

Modifica alla LR 56/1980 (Tutela e uso del territorio) LR 09 marzo 2009 n. 3 - Norme in materia di regolamento edilizio

[LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n. 26](#)

Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta

[LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n. 14](#)

Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

[LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n. 21](#)

Norme per la rigenerazione urbana

[LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n. 12](#)

Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale

[LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n. 14](#)

Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio

[LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n. 13](#)

Norme per l'abitare sostenibile

[LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n. 33](#)

Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate

[LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007 n. 3](#)

Modifiche e integrazioni al Titolo I della LR 3/2005 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)

[LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 n. 3](#)

Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005

[LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n. 24](#)

Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)

[LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004 n. 19](#)

Disposizioni regionali in attuazione del DL 168/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla L. 191/2004 e in materia urbanistica

[LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20](#)



Norme generali di governo e uso del territorio

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n. 25

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n. 26

Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n. 14

Integrazione alla LR 26/1985 (Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n. 31

Modifiche alla LR 8/1995 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico)

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994 n. 24

Modifiche alla LR 56/1980 concernente l'approvazione del PRG dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n. 26

Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n. 40

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla LR 26/1985

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n. 26

Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985 n. 6

Modifiche ed integrazioni alla LR 6/1979

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n. 53

Adempimenti regionali in attuazione della L. 10/1977. Integrazione alle LLRR 6/1979 e 66/1979

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n. 11

LR 56/1980 (Tutela ed uso del territorio) - Regime transitorio LR 31 maggio 1980 n. 56 - Tutela ed uso del territorio

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n. 25

Interpretazione della LR 66/1979

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n. 26

Modifiche alla LR 6/1979 (Adempimenti regionali per l'attuazione delle L. 10/1977 LR 12 febbraio 1979 n. 6 - Adempimenti regionali per l'attuazione della L. 10/1977

LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n. 66

Modifiche ed integrazioni alla LR 6/1979 in materia di edificabilità dei suoli

A.2 Edilizia non residenziale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n. 24

Codice del Commercio

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n. 5

Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse LR 08 marzo 2007 n. 2 - Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n. 13

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 5

LR 26/1998 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n. 4

Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione LR 11 settembre 1986 n. 19 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n. 36

Norme di attuazione del D.Lgs 192/2005 e dei DPR 74/2013 e 75/2013, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n. 25

Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24

Regolamento attuativo del DM 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla



COMUNE DI MOTTOLA

installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n. 31

Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n. 34

Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n. 59

Modifica alla LR 34/1981 (Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici)

A.4 Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48

Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE

CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.3 Servitù militari

B.4 Accessi stradali

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n. 21

Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale

LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008

Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7

Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale

B.6 Siti contaminati

REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2

Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n. 1

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale LR 7 ottobre 2009 n. 20 - Norme per la pianificazione paesaggistica

C.2 Beni paesaggistici

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n. 28

Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle LLRR 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio), 11/2001 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 31/1974 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni LR 5/1996 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 L. 47/1985), LR 8/1995 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'art. 31 della LR 56/1980 (Tutela ed uso del territorio)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n. 19

Modifiche alla LR 20/2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n. 12

Integrazioni alla LR 14/2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012 n. 28

Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica LR 12 dicembre 2011 n. 36 - Modifiche e integrazioni alla LR 14/2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e



COMUNE DI MOTTOLA

alla LR 5/2010 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009 n. 22

Integrazioni alla LR 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'art. 7 della LR 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n. 33

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n. 20

Norme per la pianificazione paesaggistica

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

C.3 Vincolo idrogeologico

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n. 9

Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

C.4 Vincolo idraulico

C.5 Aree naturali protette

C.6 Siti della Rete Natura 2000

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12

Modifiche e Integrazioni al RR 6/2016 (Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Regolamento Regionale 10 maggio 2016 n. 6

Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n. 3

Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28

Modifiche e integrazioni al RR 15/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con decreto ministeriale 17 ottobre 2007

REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24

Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11

Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2015, n. 16

Modifiche al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

"Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)".

REGOLAMENTO REGIONALE 9 ottobre 2013, n. 18

"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 44

"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

C.8 Istituzioni parchi naturali regionali

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52

Modifiche e integrazioni alla LR 18/2005 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017 n. 17

Integrazioni dell'art. 4 della LR 18/2005 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013 n. 17

Modifiche e integrazioni alla LR 10/2006 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 33



COMUNE DI MOTTOLA

Modifiche e integrazioni alla LR 37/2007 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007 n. 37

Istituzione del parco naturale regionale 'Fiume Ofanto' LR 05 giugno 2007 n. 15 - Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n. 13

Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n. 31

Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo'

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 30

Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase LR 26 ottobre 2006 n. 13 - Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n. 20

Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16

Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11

Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n. 10

Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata'

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n. 6

Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano'

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5

Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18

Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n. 28

Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa"

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27

Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle"

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26

Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n. 25

Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n. 24

Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale"

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n. 23

Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n. 21

Modifiche ed integrazioni alla LR 50/1975 ed istituzione del "Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi"

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n. 19

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia LR 7 giugno 1975 n. 50 - Istituzione di Parchi naturali attrezzati

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n. 36

Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n. 27

~~*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato (abrogato con Legge Regionale n. 6 del 27 gennaio 2015)*~~

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n. 39

Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà

LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei



parcheggi

D.5 Sicurezza degli impianti

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

LEGGE REGIONALE n. 6 del 04 gennaio 2001

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 “

Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29

Regolamento attuativo del DM 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n. 25

Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10

Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.192/2005

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n. 13

Norme per l'abitare sostenibile

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n. 4

Tecnico competente in acustica ambientale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n. 17

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3

Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

D.10 Produzione di materiali di scavo

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6

Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili

D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)

REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7

Modifiche ed integrazioni al RR 26/2011 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’art. 100, comma 3 del D.L.gs 152/2006)”

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013 n. 26

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.L.gs 152/2006)

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8

Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.L.gs 152/2006, art. 99, comma 2, LR 27/2008, art.1, comma 1, lettera b)

REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. 152/2006, art. 100 - comma 3) (Modificato con RR 7/2016 e RR 1/2017)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24

Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n. 15

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n. 13

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico



D.13 Inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE REGIONALE 08 marzo 2002 n.5

(Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 0Hz e 300GHz)

REGOLAMENTO REGIONALE DEL 19 GIUGNO 2006, N. 7

(Regolamento per l'applicazione della L.R. 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 0Hz e 300GHz)

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n. 24

Codice del Commercio

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7

Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita

E.2 Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 n. 17

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n. 11

Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della L. 217/1983, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n. 20

Turismo rurale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n. 12

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n. 29

Classificazione della ricezione turistica all'aperto LR 26 giugno 1981 n. 37 - Disciplina della classificazione alberghiera

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n. 37

Modifiche della LR 14/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n. 42

Disciplina dell'agriturismo

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n. 24

Codice del Commercio

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n. 2

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria

E.5 Sale cinematografiche

E.6 Scuole e servizi educativi

REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2015, n. 11

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i."

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n. 4

Regolamento attuativo della LR 19/2006

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

E.9 Impianti sportivi

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35

Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n. 8



COMUNE DI MOTTOLA

*Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
Comunicazione Regione Puglia prot. n.283530 del 27/05/2025.*

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2014 n. 14

Integrazione del RR 3/2005. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9

Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 'Integrazione del RR 3/2005. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturale, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 8

Modifica ed integrazione del RR 3/2005 "Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento"

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 34 – RR 3/2006

(Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n. 3

Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8

Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private

E.12 Strutture veterinarie